Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 58 dell'11 marzo 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 marzo 1994 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 44

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

SOMMARIO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CAP. III - RISORSE INDIVIDUAZIONE E RIPARTIZIONE:

CAP. IV - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI:

CAP. V - PROCEDURE DI ATTUAZIONE DI VERIFICA E DI CONTROLLO.

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro sulle aree protette;

Visti gli articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che detta normative per l'accelerazione degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 12 ottobre 1993, n. 429, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso il 25 novembre 1993;

Visto il parere della tredicesima commissione permanente del Senato, espresso il 27 ottobre 1993;

Visto il parere della ottava commissione permanente della Camera, espresso il 10 novembre 1993;

Vista la proposta del Ministro dell'ambiente;

Udita la relazione del Ministro dell'ambiente;

Delibera:

E approvato l'allegato programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1994
Registro n. 1 foglio n. 14

ALLEGATO

MINISTERO DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA TRIENNALE 1994-1996 PER LA TUTELA AMBIENTALE

CAPITOLO I

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE

1.1. PERIODO DI RIFERIMENTO. CONTENUTI DEL PROGRAMMA. AGGIORNAMENTO

a) Il presente Programma definisce l'azione pubblica per la tutela dell'ambiente per il periodo 1994-96.

b) Il Programma indica

1) le aree programmate ed i settori di intervento con indicazione di obiettivi e priorità,

2) la individuazione e la ripartizione delle risorse disponibili,

3) la metodologia per individuare ed attivare i singoli interventi,

4) le procedure di spesa,

5) le procedure di verifica e controllo sull'attuazione del programma e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati

c) L'aggiornamento del Programma avviene ogni anno, sulla base

1) delle indicazioni della programmazione nazionale, regionale e comunitaria;

2) del censimento delle risorse del presente programma che non risultassero ancora impegnate e/o utilizzate,

3) delle azioni in materia di accelerazione degli investimenti e di sostegno all'occupazione

1.2. PRINCIPI GENERALI

Con riferimento alla vigente normativa, le risorse sono ripartite sulla base di riferimenti strategici territoriali, denominati "aree programmate di intervento", nonché effettuando una selezione delle priorità

Nell'intento di semplificare le procedure, di rendere certi i tempi di attuazione e di precisare i ruoli e le competenze, il presente Programma individua gli obiettivi generali e le priorità dell'azione pubblica ambientale, mentre resta affidata all'esclusiva competenza delle Regioni l'individuazione degli obiettivi specifici sul proprio territorio e degli interventi per realizzarli

Sono previsti tempi certi sia per le procedure amministrative che per la definizione progettuale dei singoli interventi, determinando in tal modo le condizioni per la successiva erogazione delle risorse. A tal fine è previsto il finanziamento della progettazione esecutiva degli interventi a carico delle disponibilità finanziarie del Programma.

Le cadenze temporali con le relative "sanzioni" consentono la possibilità di verifica e controllo delle fasi di attuazione del Programma, sia da parte del Ministero dell'ambiente che da parte delle Regioni.

1.3. OBIETTIVI GENERALI

Obiettivi generali del Programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale sono:

a) il risanamento delle aree particolarmente degradate ed inquinate,

b) l'eliminazione delle situazioni di grave rischio ambientale, con particolare riferimento al rischio industriale inteso in senso generale;

c) la salvaguardia e la fruizione del patrimonio naturale del Paese, con particolare riferimento al sistema delle aree naturali protette,

d) la promozione, l'attivazione e lo sviluppo dei servizi pubblici operanti per finalita ambientali ed in via prioritaria quelli previsti nell'art 2 della legge 23 dicembre 1992, n 498

(acquedotto, fognatura, depurazione, raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

Il presente Programma, sulla base delle esperienze acquisite nel corso delle fasi attuative del precedente Programma 89/91, indica specifici obiettivi e priorità di settore, individuati con il criterio della concreta fattibilità nel breve-medio periodo

1.4. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

Il Programma, identificati *i settori e le aree programmate d'intervento,* si articola ai livelli *nazionale* e *regionale.*

1.4.1. Programmazione nazionale

La programmazione nazionale definisce le linee programmatiche generali nonché i criteri per la ripartizione delle risorse, per l'individuazione dei singoli interventi e le procedure per la loro attuazione.

Le indicazioni della programmazione nazionale devono essere recepite nei programmi relativi alle azioni nazionali e nei singoli programmi regionali, con le necessarie specificazioni in funzione delle diverse realtà territoriali

1.4.2. Programmazione regionale

I programmi regionali sono strumenti con i quali si attua la programmazione nazionale attraverso la realizzazione di azioni regionali.

La struttura del *programma regionale ambientale* (P.R.A.) deve essere coerente con quella della programmazione nazionale e può essere predisposta in più fasi e tempi. La sua configurazione completa è necessaria per l'attuazione della programmazione ambientale nel medio periodo Nel breve periodo il programma regionale può essere sostituito da una configurazione preliminare (*documento regionale di programma*).

Il documento di programma individua gli interventi per l'attuazione del presente Programma nazionale ed evidenzia le correlazioni con gli strumenti programmatici territoriali vigenti, in corso di revisione ed in elaborazione, con particolare riferimento ai piani regionali per il risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti, agli schemi previsionali e programmatici dei bacini idrografici, ai piani di risanamento delle aree a rischio, ai piani regionali di qualità dell'aria, al programma triennale per le aree protette

1.5. AREE PROGRAMMATE DI INTERVENTO

Le aree programmate d'intervento definiscono, a legislazione vigente, i termini di riferimento territoriale per le azioni da intraprendere in attuazione del presente Programma

Al fine di consentire nel breve periodo la destinazione delle risorse disponibili, il Programma individua le seguenti sei aree programmate di intervento:

a) bacini idrografici e mare Adriatico,
b) aree urbane,
c) aree ad elevato rischio di crisi ambientale,
d) aree naturali protette,
e) aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno,
f) area nazionale

1.6. SETTORI DI INTERVENTO

I settori di intervento definiscono i termini di riferimento operativi per la identificazione e l'attuazione delle azioni nazionali e regionali

Il Programma individua sei settori di intervento, al fine di concentrare, nel breve periodo, la effettiva utilizzazione e la destinazione delle risorse disponibili

I settori di interventi individuati per il perseguimento degli obiettivi generali indicati al paragrafo 1 3 sono:

a) gestione dei rifiuti,
b) gestione delle risorse idriche,
c) risanamento atmosferico ed acustico,
d) azioni specifiche per la conservazione e fruizione dell'ambiente naturale,
e) risanamento e sicurezza industriale,
f) azioni strumentali per l'ambiente.

1.7. AZIONI REGIONALI E NAZIONALI

1.7.1. Azioni regionali

Sono di competenza delle Regioni, alle quali sono assimilate le azioni svolte dalle Autorità dei bacini di rilievo nazionale e dagli Enti e/o organismi di gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale per il perseguimento degli obiettivi del presente Programma

Tali azioni sono

a) il completamento degli interventi previsti dal Programma 1989-91 e da altri programmi ambientali dei quali sia stata verificata l'attualità e priorità, con particolare riferimento agli interventi in corso di realizzazione o parzialmente realizzati Per ciascuno degli interventi sono stimate le risorse finanziarie necessarie per renderli operativi, i tempi occorrenti, nonché individuata la scala di priorità;

b) l'attivazione, sulla base di una verifica da effettuarsi da parte delle Regioni, degli interventi che, ancorché realizzati, non risultino operativi In tale ipotesi, sono accertate le cause della loro mancata funzionalità, ed è stimata l'entità dei costi previsti per il loro ripristino,

c) la realizzazione di nuovi interventi prioritari, con particolare riferimento a quelli rivolti all'eliminazione di situazioni di rischio ambientale, evitando la polverizzazione degli interventi sul territorio

1.7.2. Azioni nazionali

Sono svolte dal Ministero dell'ambiente per l'attuazione del presente Programma

Le *azioni nazionali* riguardano le seguenti tipologie di intervento

a) programmi, studi e ricerche finalizzati allo sviluppo di strategie e politiche ambientali sul territorio, con particolare riferimento a quelle rivolte all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie,

b) progettazione e realizzazione di specifiche iniziative prioritarie.

Per il conseguimento degli obiettivi del presente Programma, il Ministero dell'ambiente realizza anche accordi di programma con altre Amministrazioni ed Enti pubblici.

In particolare:

- definisce uno specifico accordo di programma con il Ministero del bilancio e della programmazione economica per il coordinamento delle azioni relative all'utilizzazione delle risorse dell'Unione Europea;

- si avvale dei Servizi tecnici nazionali, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dei servizi tecnici delle Unità sanitarie locali, previa intesa con le Regioni e Province autonome, nonché della collaborazione degli Istituti Superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli Enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli Istituti e dei Dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

1.8. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Il Programma ripartisce le risorse, tenendo anche conto delle determinazioni adottate dai soggetti pubblici competenti in materia, individuandone la destinazione in relazione alle aree programmate d'intervento ed alle Regioni.

I criteri di ripartizione sono stati definiti stimando, sulla base dei dati disponibili, il fabbisogno non coperto.

1.9. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le azioni regionali sono individuate dai documenti di programma definiti dalle Regioni. Ad esse sono assimilate le azioni contenute negli schemi previsionali e programmatici adottati dai Comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e nei piani e programmi di intervento degli Enti e/o Organismi di gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale.

Le azioni nazionali sono individuate, a seconda della loro tipologia, con specifici provvedimenti del Ministero dell'ambiente.

1.10. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI GIÀ FINANZIATI

Il Programma stabilisce termini e procedure per assicurare la realizzazione degli interventi ambientali già finanziati e non ancora avviati, di quelli non completati e di quelli non operativi, dei quali si confermi la priorità.

1.11. MISURE PER L'EFFICACIA E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA NEL SETTORE AMBIENTALE: PROCEDURE DI VERIFICA E DI CONTROLLO.

Nella predisposizione del presente Programma, una particolare attenzione è stata posta nella ricerca di procedure e modalità operative idonee a garantire, in sede di attuazione del programma stesso, da parte dei diversi soggetti, la massima efficacia e controllabilità dell'azione e della spesa pubblica nel settore ambientale, in un contesto complessivo fortemente orientato a perseguire la necessaria trasparenza dei processi decisionali.

CAPITOLO II

AREE PROGRAMMATE - SETTORI DI INTERVENTO - PRIORITÀ

2.1. AREE PROGRAMMATE DI INTERVENTO

Le "aree programmate di intervento" sono il riferimento territoriale per la programmazione delle azioni di risanamento e tutela ambientale e per la individuazione delle priorità nei diversi settori di intervento.

Le aree programmate di intervento, individuate nel presente Programma sulla base delle indicazioni fornite dalla legislazione vigente, in particolare dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, sono le seguenti:

- *bacini idrografici e mare Adriatico;*
- *aree urbane;*
- *aree ad elevato rischio di crisi ambientale;*
- *aree naturali protette;*
- *aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno;*
- *area nazionale.*

2.1.1. Bacini idrografici e mare Adriatico.

I bacini idrografici, con particolare riferimento al bilancio idrico e all'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, costituiscono il sistema ottimale per la individuazione degli interventi e la valutazione degli effetti degli interventi stessi.

I bacini, individuati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono:

- di rilievo nazionale, dei versanti adriatico e tirrenico (art.14);
- di rilievo interregionale, dei versanti adriatico, ionico e tirrenico (art. 15);
- di rilievo regionale (art. 16).

Per il perseguimento delle finalità previste dalla legge n. 183/89 (cfr. in particolare artt. 1 e 3) nonché dall'art. 8 della legge n. 305/89, gli interventi devono rivestire carat-

tere di urgenza ed essere correlati ai contenuti dei piani di bacino ovvero degli schemi previsionali o programmatici di cui all' art. 17 della l 183/89) In particolare, gli interventi devono essere finalizzati alla gestione del patrimonio idrico ed al risanamento dei corpi idrici e del suolo gravemente compromessi da fenomeni d'inquinamento

In questa area programmata è altresì inserito il mare Adriatico, per cui vigono la particolari norme dettate dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, volte a contenere, principalmente attraverso la riduzione del carico di nutrienti sversati a mare, i fenomeni di eutrofizzazione

Nell'ambito del mare Adriatico sono considerate altresì le azioni nazionali per il sistema di coordinamento e controllo degli interventi per la laguna di Venezia di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360.

2.1.2. Aree urbane.

Le aree urbane, ai sensi del presente Programma, sono quelle "metropolitane", di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i comuni capoluoghi di regione e quelli con popolazione residente superiore a 150 000 abitanti nonché comuni ed aree "sperimentali" (per esempio caratterizzati da una elevata affluenza turistica o interessati da notevoli fenomeni di pendolarismo o d'inquinamento atmosferico di origine industriale) individuati con appositi provvedimenti del Ministro dell'ambiente, anche su proposta delle Regioni

Tali aree costituiscono il riferimento per gli interventi relativi principalmente al disinquinamento atmosferico ed acustico, secondo quanto previsto all'art 7 della legge n. 305/89

2.1.3. Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

Gli ambiti territoriali, e gli eventuali tratti di mare prospicienti, che siano caratterizzati da ampie e profonde alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera e/o nel suolo, comportanti rischi gravi per la salute e per l'ambiente, possono essere dichiarati - con deliberazione del Consiglio dei ministri - "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" (art. 7 della legge 7 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'art. 6 della legge n 305/89)

Con tale dichiarazione (valida per un periodo massimo di cinque anni) sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per le formazione di un piano volto ad individuare le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale dell'area interessata. Il piano, inoltre, deve definire i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali per la realizzazione degli interventi previsti.

Le aree dichiarate "a rischio" sono, al momento, in numero di diciassette (v. tab. n. 4), di cui quattro (Lambro-Olona-Sèveso, Provincia di Napoli, Bormida e Burana-Po di Volano) sono scadute. Per altre due (Livorno e Genova) è in corso la procedura di dichiarazione.

Per quanto concerne i piani di risanamento, allo stato è stato elaborato ed adottato (v. DPCM 23 aprile 1993) quello relativo al "Sulcis-Iglesiente" (Portoscuso).

2.1.4. Aree naturali protette.

Tali aree sono quelle individuate e classificate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed iscritte nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette.

Per queste aree è previsto uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire:

- la conservazione di specie biologiche, di habitat naturali, di biotopi, di singolarità geomorfologiche e paleontologiche, di equilibri biogeochimici, fisici ed idrologici e di valori paesaggistici;
- la fruibilità ambientale;
- la conoscenza, la formazione e l'informazione ambientale;
- i metodi di gestione idonei alla più ampia conservazione naturale.

2.1.5. Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno.

Le aree interessate sono quelle del Mezzogiorno individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n.148 del 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, con la legge n. 236 del 19 luglio 1993.

Gli interventi da realizzare, specificamente destinati alla creazione di nuova occupazione, sono quelli indicati e finanziati all'art. 9 della legge n. 305/89.

2.1.6. Area nazionale.

L'area programmata di intervento "Area nazionale" comprende l'intero territorio nazionale ed è il riferimento per le attività strumentali per l'ambiente previste dal presente Programma.

Tali attività riguardano, prevalentemente, ricerche, studi ed indagini finalizzati all'attuazione del presente Programma attraverso la conoscenza ed il monitoraggio dei diversi fenomeni ambientali e allo sviluppo di azioni di programmazione e pianificazione ambientale e territoriale, con l'obiettivo del coordinamento dei piani di settore e con riferimento alla definizione dei contenuti del programma regionale ambientale.

Gli interventi previsti in questa area sono di riferimento per le attività dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA).

Gli obiettivi da perseguire riguardano essenzialmente:

- la conoscenza dei fenomeni di degrado ambientali e delle cause che li hanno generati;
- il monitoraggio dei diversi fenomeni ambientali a supporto delle decisioni atte a garantirne il controllo,
- l'informazione ed l'educazione anche attraverso iniziative di sensibilizzazione sui problemi connessi all'ambiente.

2.2. *SETTORI DI INTERVENTO*

I settori individuati sono i seguenti:

- *gestione dei rifiuti;*
- *gestione delle risorse idriche;*
- *risanamento atmosferico ed acustico;*
- *conservazione e fruizione dell'ambiente naturale (azioni specifiche);*
- *risanamento e sicurezza industriale;*
- *azioni strumentali per l'ambiente.*

Nell'ambito di ciascun settore, con riferimento ad uno scenario a "medio-lungo termine", sono indicati :

a) gli obiettivi ritenuti strategici per il perseguimento dei principi generali e delle disposizioni specifiche previsti dalle normative nazionali, e degli impegni scaturenti dall'adesione a trattati e convenzioni internazionali o assunti a livello comunitario;

b) le tipologie d'intervento ritenute prevalenti per la realizzazione di detti obiettivi, che si integrano con quelle previste dalle normative vigenti.

2.2.1. Gestione dei rifiuti

A. Obiettivi

Gli obiettivi del settore sono:

a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
b) recupero di materia ed energia dai rifiuti prodotti;
c) corretto smaltimento definitivo dei rifiuti;
d) bonifica dei terreni contaminati.

B. Interventi

Le tipologie di intervento previste riguardano:

- introduzione nei cicli produttivi di tecnologie innovative a costi sostenibili atte a ridurre la produzione dei rifiuti e/o ad eliminare o ridurre le sostanze pericolose contenute negli stessi, anche attraverso il ricorso a sistemi e materiali che ne favoriscano il recupero;

- messa a punto di tecniche produttive e commercializzazione di prodotti facilmente recuperabili ovvero smaltibili in maniera da minimizzare le ricadute ambientali;

- programmi, strumenti ed opere per il conferimento separato di frazioni di rifiuto da avviare alla riutilizzazione;

- organizzazione di servizi e acquisizione di attrezzature per la raccolta e la valorizzazione ai fini della commercializzazione di frazioni di rifiuto;

- adeguamento di impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti ivi comprese le discariche di servizio, ricorrendo alla migliore tecnologia disponibile a costi sostenibili, per i quali sia verificata la situazione di fabbisogno insoddisfatto;

- riutilizzazione degli imballaggi ed introduzione di tecnologie e sistemi per imballaggi alternativi, al fine di ridurre le quantità di rifiuti conferiti al pubblico servizio in conformità alle disposizioni comunitarie in materia;

- attuazione di programmi per il ritiro di beni durevoli di consumo e per il loro recupero;

- realizzazione di interventi di bonifica dei suoli inquinati,

- realizzazione di interventi di messa in sicurezza di aree oggetto di scarico di rifiuti di cui sia stato accertato il rischio ambientale, con particolare riguardo alle iniziative di bonifica per le quali sia predisposto un piano di recupero del sito,

- realizzazione di interventi di bonifica e risanamento di aree industriali dismesse o per le quali sia prevista la delocalizzazione, d'intesa con le altre Amministrazioni eventualmente competenti, mediante il coordinamento dei vari interventi;

- promozione di imprese di servizi ambientali,

- realizzazione di centri di assistenza, diretti a favorire la limitazione della necessità di allontanamento dei rifiuti dall'area di produzione

2.2.2. Gestione delle risorse idriche.

A. Obiettivi

Gli obiettivi del settore sono.

a) recupero e protezione della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, in relazione agli usi programmati, con particolare riguardo ai corpi idrici destinati all'uso potabile ed a quelli a lento ricambio (laghi e lagune), in particolari condizioni di degrado o in stato eutrofico;

b) incremento della messa a disposizione e risparmio delle risorse idriche, con particolare riguardo a quelle idropotabili, migliorando l'efficienza dei sistemi di approvvigionamento e distribuzione e promuovendo la diffusione di metodi per il corretto e razionale uso delle risorse idriche

B. Interventi

Le tipologie di intervento previste sono:

- completamento o miglioramento delle caratteristiche tecnologiche e della funzionalità delle strutture di depurazione esistenti onde conseguire requisiti di qualità dell'effluente depurato compatibili con le destinazioni d'uso e con le caratteristiche ecologiche del corpo idrico ricettore;

- realizzazione di nuovi impianti di depurazione di cui siano dimostrate la necessità e la urgenza,

- risanamento, completamento o realizzazione di reti di fognatura, privilegiando i casi nei quali l'intervento produca copertura di disponibilità di depurazione di impianti gia realizzati o in corso di realizzazione;

- miglioramento dei sistemi di gestione delle opere di collettamento e depurazione dei reflui urbani, prevedendo idonei sistemi di strumentazione e controllo, ove del caso di tipo automatizzato;

- introduzione di metodi ed apparecchiature per il risparmio idrico (domestico, industriale, terziario ed agricolo);

- sistemi di distribuzione e di approvvigionamento atti ad aumentare la disponibilità e la qualità della risorsa idropotabile;

- risanamento di reti di distribuzione idrica;

- individuazione di fonti di risorsa idrica da destinarsi ad uso potabile e non, in relazione alla vocazione del territorio,

- riutilizzo delle acque reflue, con particolare riguardo alla irrigazione agricola,

- contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, con particolare riguardo ai laghi ed alle lagune, attraverso la riduzione dei nutrienti, privilegiando la depurazione dei reflui zootecnici e la razionalizzazione e riduzione dell'impiego di fitofarmaci e di fertilizzanti di sintesi;

- recupero e sistemazione delle sponde e delle aree di risulta negli ambiti fluviali,

- salvaguardia, recupero e manutenzione delle coste a fini di tutela ambientale,

- bonifica di fondali interessati da gravi fenomeni di inquinamento,

- sistemi di monitoraggio degli ambienti marini,

- promozione di imprese di servizi nel campo della gestione degli impianti di depurazione.

2.2.3. Risanamento atmosferico ed acustico.

A. Obiettivi

Gli obiettivi del settore sono:

a) risanamento e tutela della qualità dell'aria;
b) prevenzione dell'inquinamento acustico e limitazione del fenomeno esistente,
c) standardizzazione di procedure e metodi per la rilevazione dei dati.

B. Interventi

Le tipologie di intervento previste sono:

Risanamento atmosferico:

- elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria;

- realizzazione di interventi contenuti nei piani miranti a contenere le emissioni originate da:
- impianti termici civili,
- impianti produttivi,
- traffico autoveicolare;

- verifica dell'efficacia degli interventi realizzati e vigilanza sul mantenimento dei risultati conseguiti attraverso:
- . progettazione ed attuazione di programmi di vigilanza.
- . progettazione, installazione e gestione di sistemi di rilevamento, in raccordo con i programmi del Sistema Informativo Nazionale Ambientale;

Risanamento acustico:

- elaborazione di piani comunali tesi all'individuazione delle caratteristiche delle fonti di emissione sonora e alla definizione degli obiettivi di risanamento acustico;

- realizzazione di interventi contenuti nei piani per la riduzione di emissioni ed immissioni sonore, secondo priorità in grado di garantire i livelli di qualità programmati che riguardino sorgenti sia mobili che fisse;

- verifica dell'efficacia degli interventi realizzati e vigilanza.

2.2.4. Conservazione e fruizione dell'ambiente naturale (azioni specifiche).

A. Obiettivi

Gli obiettivi del settore sono:

a) salvaguardia, promozione, valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale del paese attraverso la realizzazione del sistema delle aree naturali protette di cui alla legge n. 394/91,

b) salvaguardia, riqualificazione, recupero e fruizione dell'ambiente naturale non compreso nel sistema delle aree naturali protette anche mediante iniziative ed attività volte alla diffusione dell'informazione e allo sviluppo della educazione ambientale;

B. **Interventi**

Le tipologie sono diversificate a seconda che gli ambiti territoriali siano o meno compresi nelle aree naturali protette individuate ai sensi della legge n. 394/91.

B.1. Aree naturali protette

Per queste aree, gli interventi sono quelli individuati nel Programma triennale per le aree protette di cui all'art. 4 della legge n. 394/91, adottato, con deliberazione del 21 dicembre 1993, dal Comitato per le aree protette previsto all'art. 3 della stessa legge, in ogni caso gli interventi devono riguardare:

- redazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione dei parchi nazionali:
- piano per il parco (l. n. 394/91, art. 12),
- piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili (l. n. 394/91, art. 14);
- acquisti, locazioni, espropriazioni, indennizzi e compensi (l. n. 394/91, art. 15), con particolare riferimento a:

- infrastrutture e servizi dell'Ente parco, con priorità per gli interventi finalizzati al recupero di edifici in centri storici o di particolare valore storico e culturale;
- eventuali limitazioni alle attività agro-silvo-pastorali e danni provocati dalla fauna selvatica;
- acquisto o assunzione in gestione delle aree inserite nelle zone di massima tutela;

- primi interventi per l'applicazione delle misure di salvaguardia, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione e fruibilità delle aree:

- delimitazione e tabellazione del perimetro esterno e delle zone interne;

- opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio con priorità per quelle ricadenti nelle aree di massima tutela;

- infrastrutture e servizi destinati alla fruibilità del parco ivi compresa la divulgazione degli aspetti ambientali culturali e naturali dell'area, privilegiando il recupero di edifici storici e di valore culturale e di nuclei rurali;

- prevenzione degli incendi, anche attraverso il ricorso al volontariato, con la progettazione di servizi di monitoraggio, di manutenzione e di sorveglianza;

- individuazione e sistemazione di sentieri pedonali ai fini della corretta fruizione del territorio del parco e delle zone di maggiore valenza ambientale;

- realizzazione di sentieri per la fruizione dell'ambiente naturale da parte di persone disabili;

- restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

- recupero dei nuclei abitati rurali;

- attività culturali nei campi di interesse del parco;

- agriturismo;

- attività sportive compatibili;

- strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

B.2. Altri ambiti territoriali

- individuazione e salvaguardia di ecosistemi residui non oggetto di alcuna forma di tutela e di protezione ambientale;

- individuazione, salvaguardia e riqualificazione di biotopi con particolare attenzione alle modalità di una loro corretta e sostenibile fruizione;

- protezione e incremento del patrimonio vegetazionale e faunistico mediante la realizzazione di "connessioni naturali" tra le unità ambientali e territoriali (con particolare riferimento alle aree urbane, al paesaggio agrario, al reticolo idrografico, agli ecosistemi fluviali, alle aree naturali protette);

- rinaturalizzazione di aree degradate, con particolare attenzione a quelle percorse dal fuoco ed agli ambiti fluviali;

- recupero ambientale di cave abbandonate,

- risanamento e ampliamento del verde urbano;

- promozione di imprese di servizi nel campo della gestione degli ambienti naturali

2.2.5. Risanamento e sicurezza industriale.

A. **Obiettivi**

Gli obiettivi del settore sono:

a) piani ed interventi per la realizzazione di "tecnologie pulite a costi compatibili" attraverso la innovazione tecnologica dei processi e dei cicli produttivi al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, la produzione dei reflui, le emissioni sonore e la produzione di rifiuti;

b) rilocalizzazione di impianti industriali in siti più idonei, d'intesa con le altre Amministrazioni eventualmente competenti, mediante il coordinamento dei vari interventi.

B. **Interventi**

Le tipologie di intervento sono:

- ristrutturazione, a costi compatibili, di processi produttivi per la introduzione di tecnologie pulite;

- realizzazione di opere per il trattamento delle emissioni, con particolare riguardo agli impianti pluriutenza, mediante il ricorso alla migliore tecnologia disponibile a costi compatibili;

- risanamento delle aree industriali dismesse o da dismettere, con particolare riguardo a quelle interessate da processi di reindustrializzazione o per cui è previsto l'insediamento di servizi tecnologici ambientali, d'intesa con le altre Amministrazioni eventualmente competenti, mediante il coordinamento dei vari interventi;

- razionalizzazione della logistica e dei trasporti di sostanze pericolose.

2.2.6. Azioni strumentali per l'ambiente.

A **Obiettivi**

Gli obiettivi del settore sono:

a) l'approfondimento delle conoscenze nel settore dell'ambiente su problemi di particolare rilevanza sul territorio, nonché sulle interrelazioni fra economia e ambiente;

b) il monitoraggio delle componenti ambientali e la gestione dei dati rilevati ai fini dell'adempimento di prescrizioni di legge e del controllo dell'evoluzione ambientale;

c) la promozione e lo sviluppo delle capacità di coordinamento e di integrazione delle azioni di pianificazione ambientale e territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione del sistema delle aree naturali protette;

d) la promozione e lo sviluppo di attività di informazione e sensibilizzazione sui temi ambientali.

B. **Interventi**

Tutti gli interventi devono riguardare specifiche iniziative finalizzate all'ottenimento di risultati aventi immediata ed autonoma utilizzazione da parte dell'Amministrazione.

Le tipologie di intervento previste sono:

- ricerche, studi e indagini a livello nazionale per lo sviluppo e la messa a punto:
  - della contabilità ambientale;
  - di strumenti economici per il perseguimento dello sviluppo economico compatibile;

- ricerche, studi e indagini sull'applicazione di nuovi processi per il contenimento delle emissioni da attività industriali tipiche di aree del territorio nazionale;

- ricerche, studi e indagini sulle tecnologie depurative dei liquami di origine urbana ed industriale in relazione agli obiettivi fissati dalla normativa nazionale ed europea;

- ricerche, studi e indagini per l'incremento di disponibilità di risorse idriche e per il miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque,

- ricerche, studi e indagini sulla diffusione degli inquinanti dai siti contaminati ai fini della definizione dei fattori di rischio;

- ricerche, studi ed indagini a livello nazionale sulle tecnologie di trattamento termico dei fanghi e dei rifiuti, con riferimento anche al recupero energetico ai fini dell'aggiornamento della normativa tecnica;

- ricerche, studi e indagini sulle migliori tecnologie disponibili, a costi compatibili, per la bonifica di siti contaminati in relazione a prefissati standard di qualità e alla destinazione d'uso dell'area interessata;

- ricerche, studi e indagini riguardanti specifici temi relativi alle strategie, alle politiche e agli strumenti per il governo dell' ambiente, anche con riferimento alla conservazione della "biodiversità";

- piani e programmi riguardanti specifiche iniziative rivolte alla definizione di politiche di intervento sul territorio, con particolare riferimento alla linee fondamentali dell'assetto del territorio di cui al comma 2 dell'art. 3 della Legge n 394/91;

- implementazione di reti di monitoraggio, realizzazione dei poli periferici e di centri tematici a carattere nazionale e regionale e sviluppo del modulo centrale del Sistema Informativo Nazionale Ambientale, anche ai fini dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e delle agenzie regionali, secondo le seguenti categorie di intervento:

  - sviluppo del modulo centrale del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e del laboratorio di analisi ambientale del Ministero dell'ambiente, anche in relazione agli scambi informativi con i livelli internazionali;

  - implementazione delle reti di monitoraggio dei fattori ambientali su scala nazionale e regionale e per l'attivazione dei relativi flussi informativi in conformità alle priorità ed agli standard del Sistema Informativo Nazionale Ambientale;

  - sviluppo e integrazione funzionale dei poli periferici del Sistema Informativo Nazionale Ambientale;

  - costituzione di centri tematici, a carattere nazionale, interregionale o regionale, finalizzati alla fornitura di servizi relativi a specifiche conoscenze ambientali, anche avvalendosi di tecnologie evolute a livello telematico ed informatico, nonché azioni di assistenza per la gestione delle reti nazionali di monitoraggio definite nell'ambito del Sistema Informativo Nazionale Ambientale;

  - realizzazione, manutenzione e distribuzione di sistemi e procedure informatiche secondo specifiche concertate tra i soggetti gestori dei poli del Sistema Informativo Nazionale Ambientale;

- iniziative didattiche e divulgative;

- realizzazione di centri regionali e provinciali di informazione ed educazione ambientale, con le seguenti caratteristiche:

  - continuità del servizio nel tempo (sede e personale stabili),

- collegamento con il territorio in collaborazione con le istituzioni locali, gli enti parco, gli enti locali, le associazioni ambientaliste ed i distretti scolastici,

- utilizzo di metodologie didattiche "attive";

- presenza di capacità di autodocumentazione e di collegamento con la rete di centri periferici e centrali già operanti;

- utilizzazione di metodologie di ricerca educativa e di valutazione dei processi e dei prodotti ottenuti,

- realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione sulle problematiche ambientali con le seguenti priorità

  - sviluppo di iniziative in atto presso il Ministero dell'ambiente,

  - collegamento con azioni prioritarie di intervento previste nella programmazione ambientale regionale,

- realizzazione di un centro nazionale di documentazione, di informazione e divulgazione ambientale per rendere effettivo il diritto dei cittadini all'informazione ambientale attraverso l'accesso ai dati ed alla documentazione

2.3. *PRIORITA DI INTERVENTI NELLE AREE PROGRAMMATE*

Tra le tipologie individuate nei "Settori d'intervento" sono state prescelte quelle ritenute "prioritarie" ai fini dell'attuazione del presente Programma nel "breve termine"

Qualora ci si voglia discostare dalle "priorità" in appresso indicate ovvero proporre tipologie diverse, le relative scelte devono comunque correlarsi agli obiettivi indicati nei "Settori d'intervento" ed essere adeguatamente motivate

2.3.1. Bacini idrografici e mare Adriatico.

A) Gestione rifiuti

- realizzazione di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di aree oggetto di scarico di rifiuti di cui sia stato accertato il rischio ambientale con particolare riguardo alle iniziative di bonifica per le quali sia predisposto un piano di recupero del sito,

- realizzazione di interventi di bonifica e risanamento di aree industriali dismesse o per le quali sia prevista la delocalizzazione

B) Gestione delle risorse idriche

- completamento e miglioramento delle caratteristiche tecnologiche e della funzionalità delle strutture di depurazione esistenti onde conseguire i requisiti di qualità dell'effluente depurato compatibili con la destinazione d'uso e con le caratteristiche ecologiche del corpo idrico ricettore;

- completamento e realizzazione di reti di fognatura privilegiando i casi nei quali l'intervento produca copertura di disponibilità di depurazione di impianti già realizzati o in corso di realizzazione,

- miglioramento della la qualita della risorsa idropotabile, con particolare riferimento alle aree in cui sono vigenti deroghe,

- contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, con particolare riguardo ai laghi ed alle lagune, attraverso la riduzione dei nutrienti, privilegiando la depurazione dei reflui zootecnici e la razionalizzazione e riduzione dell'impiego di fitofarmaci e di fertilizzanti nonché la trasformazione dei cicli produttivi industriali;

- riutilizzo delle acque reflue, con particolare riguardo alla irrigazione agricola;

- recupero e sistemazione delle sponde e delle aree di risulta negli ambiti fluviali,

C) Conservazione e fruizione dell'ambiente naturale (azioni specifiche)

- protezione ed incremento del patrimonio vegetazionale e faunistico mediante la realizzazione di "connessioni naturali" tra unità ambientali e territoriali, nell'ambito degli ecosistemi fluviali;

- rinaturalizzazione di aree degradate in ambiti fluviali.

2.3.2. Aree urbane.

A) Gestione dei rifiuti

- promozione, da parte delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti, di società di servizi ambientali per la realizzazione di programmi, strumenti ed opere volti al conferimento separato di frazioni di rifiuto provenienti da unità artigianali e commerciali

B) Risanamento atmosferico ed acustico

Risanamento atmosferico

- attuazione degli interventi contenuti nei piani miranti a contenere le emissioni originate da:
    - impianti termici civili;
    - impianti produttivi;
    - traffico autoveicolare;

Risanamento acustico

- elaborazione di piani comunali tesi all'individuazione delle caratteristiche delle fonti di emissione sonora e alla definizione degli obiettivi di risanamento acustico;

- realizzazione di interventi contenuti nei piani per la riduzione di emissioni ed immissioni sonore (anche con introduzione di barriere vegetazionali fonoassorbenti) secondo priorità in grado di garantire i livelli di qualità programmati che riguardino sorgenti sia fisse che mobili.

C) Conservazione e fruizione dell'ambiente naturale (azioni specifiche)

- promozione di imprese di servizi nel campo della gestione degli ambienti naturali;
- risanamento e ampliamento del verde urbano.

2.3.3. Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

Per le aree "dichiarate" a rischio per cui sia stato adottato il piano di risanamento vanno realizzati gli interventi ivi previsti, nell'ordine di priorità stabilito nello stesso. Per le altre, valgono gli interventi e relative priorità di seguito elencate, in relazione alla comprovata dimostrazione della gravità dell'inquinamento nei comparti ambientali interessati (acqua, aria e suolo).

A) Gestione dei rifiuti

- introduzione nei cicli produttivi di tecnologie innovative a costi compatibili atte a ridurre la produzione dei rifiuti e/o ad eliminare o ridurre le sostanze pericolose contenute negli stessi, anche attraverso il ricorso a sistemi e materiali che ne favoriscano il recupero;
- realizzazione di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di aree oggetto di scarico di rifiuti di cui sia stato accertato il rischio ambientale con particolare riguardo alle iniziative di bonifica per le quali sia predisposto un piano di recupero del sito;
- realizzazione di interventi di bonifica e risanamento di aree industriali dismesse o per le quali sia prevista la delocalizzazione.

B) Gestione delle risorse idriche

- completamento e miglioramento delle caratteristiche tecnologiche e della funzionalità delle strutture di depurazione esistenti onde conseguire i requisiti di qualità dell'effluente depurato compatibili con la destinazione d'uso e con le caratteristiche ecologiche del corpo idrico ricettore;

- completamento e realizzazione di reti di fognatura privilegiando i casi nei quali l'intervento produca copertura di disponibilità di depurazione di impianti già realizzati o in corso di realizzazione;

C) Risanamento atmosferico ed acustico

- realizzazione di interventi contenuti nei piani regionali di risanamento e di tutela di qualità dell'aria,

- realizzazione di interventi contenuti nei piani per la riduzione di emissioni ed immissioni sonore

D) Conservazione e fruizione dell'ambiente naturale (azioni specifiche)

- rinaturalizzazione di aree degradate

E) Risanamento e sicurezza industriale

- ristrutturazione di processi produttivi per la introduzione di tecnologie pulite,

- risanamento delle aree industriali dismesse o da dismettere, privilegiando quelle interessate da processi di reindustrializzazione o per cui è previsto l'insediamento di servizi tecnologici ambientali,

- razionalizzazione della logistica e dei trasporti di sostanze pericolose

2.3.4. Aree naturali protette.

A) Gestione dei rifiuti

- programmi, strumenti ed opere per il conferimento separato di frazioni di rifiuto da avviare alla riutilizzazione,

- acquisizione di attrezzature per l'organizzazione di servizi per la raccolta e la valorizzazione ai fini della commercializzazione di frazioni di rifiuto,

- messa in sicurezza di aree oggetto di scarico di rifiuti di cui sia stato accertato il rischio ambientale,

- bonifica di siti inquinati

B) Gestione delle risorse idriche

- completamento e miglioramento delle caratteristiche tecnologiche e della funzionalità delle strutture di depurazione esistenti onde conseguire i requisiti di qualità dell'effluente depurato compatibili con la destinazione d'uso e con le caratteristiche ecologiche del corpo idrico ricettore;

- risanamento, completamento e realizzazione di reti di fognatura privilegiando i casi nei quali l'intervento produca copertura di disponibilità di depurazione di impianti già realizzati o in corso di realizzazione;

- sistemi di distribuzione e di approvvigionamento atti ad aumentare la disponibilità e la qualità della risorsa idropotabile;

- risanamento di reti di distribuzione idrica;

- bonifica di fondali interessati da gravi fenomeni di inquinamento;

- salvaguardia, recupero e manutenzione delle coste

C) Conservazione e fruizione dell'ambiente naturale (azioni specifiche)

Tra gli interventi indicati al par. 2.2.4, lett. B.1. sono prioritari quelli degli Enti e/o organismi di gestione delle aree protette di rilievo nazionale

Sono inoltre prioritari gli interventi che limitino l'intervento diretto dello Stato, al fine di ottenere il più elevato fattore di moltiplicazione in termini occupazionali e socio-economici

Le priorità sono quantificate nell'ordine come segue

- interventi degli Enti e/o organismi di gestione. il coefficiente di priorità è pari a 1,5,

- interventi cui è stato assegnato un cofinanziamento dall'Unione europea con priorità decrescente al decrescere della percentuale di cofinanziamento il coefficiente è pari a 1 più la frazione di cofinanziamento,

- intervento, cui è stato già assegnato un cofinanziamento da parte dello Stato, delle Regioni o di Enti locali, con priorità decrescente al decrescere della percentuale di cofinanziamento il coefficiente è pari a 1 più la metà della frazione di cofinanziamento

Sono valutati ai fini della determinazione del coefficiente di priorità, i cofinanziamenti validamente deliberati dall'organismo competente anche se non ancora erogati

Agli interventi presentati direttamente dai Comuni, il cui territorio è inserito nell'area del parco per una percentuale superiore al 50%, si applica, oltre ai coefficienti già indicati ed a richiesta del Comune interessato, un coefficiente di priorità pari a 1,5; tale coefficiente non è attribuito nel caso in cui lo stesso Comune abbia già beneficiato nel triennio pre nte, anche per un solo progetto, di finanziamenti a carico del Programma triennale per le aree naturali protette

I Comuni, il cui territorio è inserito nell'area di massima tutela del parco per un percentuale superiore al 50%, possono comunque beneficiare della precedente agevolazione per due interventi nel triennio purché almeno uno di essi riguardi l'area di massima tutela

Per area di massima tutela si intendono le aree destinate o proposte per riserva integrale o generale, o le aree ad esse assimilabili

2.3.5. Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno.

A) Gestione dei Rifiuti

- programmi, strumenti ed opere per il conferimento separato di frazioni di rifiuto da avviare alla riutilizzazione,

- organizzazione di servizi e acquisizione di attrezzature per la raccolta e la valorizzazione ai fini della commercializzazione di frazioni di rifiuto,

- realizzazione di interventi di bonifica dei suoli inquinati.
- promozione di imprese di servizi ambientali

B) Gestione delle risorse idriche

- completamento o miglioramento delle caratteristiche tecnologiche e della funzionalità delle strutture di depurazione esistenti onde conseguire requisiti di qualità dell'effluente depurato compatibili con le destinazioni d'uso e con le caratteristiche ecologiche del corpo idrico ricettore;
- risanamento di reti di distribuzione idrica;
- individuazione di fonti di risorsa idrica da destinarsi ad uso potabile e non, in relazione alla vocazione del territorio;
- salvaguardia, recupero e manutenzione delle coste;
- promozione di imprese di servizi nel campo della gestione degli impianti di depurazione.

C) Conservazione e fruizione dell'ambiente naturale (azioni specifiche)

- rinaturalizzazione di aree degradate, con particolare attenzione a quelle percorse dal fuoco ed agli ambiti fluviali;
- recupero ambientale di cave abbandonate;
- risanamento e ampliamento del verde urbano,
- promozione di imprese di servizi nel campo della gestione degli ambienti naturali

2.3.6. Area Nazionale.

A) Azioni strumentali per l'ambiente

La priorità è attribuita ad interventi che abbiano rilevanza nazionale ed è inoltre connessa con le caratteristiche di specificità degli interventi che assicurino risultati di immediata ed autonoma utilizzazione da parte della Amministrazione

Per gli interventi relativi al Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) sono assegnati lire 20 miliardi per azioni a carattere regionale ed interregionale da individuarsi da parte del "Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente" del Ministero dell'ambiente, secondo quanto previsto al punto 2 2.6, sentito il Coordinamento permanente Stato-Regioni per la realizzazione del SINA

Il Ministro dell'ambiente provvede allo sviluppo ed alla gestione di iniziative già avviate nell'ambito dei contratti, degli accordi e delle intese di programma già stipulati.

CAPITOLO III

RISORSE: INDIVIDUAZIONE E RIPARTIZIONE.

3.1. PREMESSA

Al finanziamento del presente Programma concorrono le risorse disponibili per il Ministero dell'ambiente per il periodo 1993-96, anche derivanti da esercizi precedenti ai sensi dell'art 29 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n 429, nonché le risorse provenienti da revoche di finanziamenti per interventi in materia ambientale in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché la quota delle risorse previste dai fondi strutturali dell'Unione europea destinata ad interventi ambientali.

Al finanziamento del Programma triennale contribuiscono inoltre le risorse che verranno messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali, ivi comprese le risorse che in base a disposizioni di legge derivino dalle tariffe concernenti i servizi pubblici ambientali, nonché eventuali risorse di soggetti privati, secondo quanto previsto al successivo capitolo V

3.2. RISORSE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (TABELLA 1)

3.2.1. Individuazione delle leggi di spesa.

Il Programma triennale individua le modalità per l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al Ministero dell'ambiente, per il periodo 1993-96, ai sensi delle seguenti disposizioni legislative

a) legge 28 agosto 1989, n. 305, *Programmazione triennale per la tutela ambientale;*

b) legge 9 novembre 1988, n. 475, *Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali* (art. 1, comma 4);

c) legge 4 agosto 1989, n. 283, *Lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico*, (art. 2-bis),

d) legge 8 novembre 1991, n. 360, *Interventi urgenti per Venezia e Chioggia*;

e) legge 3 luglio 1991, n. 195, relativo ad interventi sperimentali per il mare Adriatico, limitatamente alla quota già assegnata al Ministero dell'Ambiente (art 8, comma 1),

f) legge 3 luglio 1991, n. 195, relativo a misure di prevenzione nelle aree protette (art 5, comma 9);

g) legge 6 dicembre 1991, n. 394, *Legge quadro sulle aree protette*

Le predette risorse, distinte per anni e per leggi di spesa, sono indicate nella Tabella 1

3.2.2. Quadro temporale di riferimento.

L'insieme degli importi indicati nella Tabella 1 costituisce il quadro delle risorse del Ministero dell'ambiente attivabili per il finanziamento del Programma triennale

La colonna (a) individua le risorse relative al biennio 1991 - 92 non ancora impegnate, attualmente disponibili in conto residui; tali risorse, unitamente a quelle iscritte in conto competenza per l'anno 1993 colonna (b), possono formare oggetto immediato di impegno per la parte destinata a trasferimenti alle Regioni. Le risorse indicate nelle colonne (d) ed (e) sono quelle previste nei documenti di bilancio per l'anno 1994. In tal senso, il relativo utilizzo richiede la previa approvazione di questi documenti. A seguito di tale approvazione, le predette risorse, per la parte destinata a trasferimenti alle Regioni, possono formare oggetto immediato di impegno per l'intero ammontare previsto Resta peraltro inteso che, qualora l'approvazione dei predetti documenti dovesse comportare modifiche al quadro di riferimento finanziario riportato nella Tabella 1, il Mini-

stro dell'ambiente provvederà ai conseguenti adeguamenti degli importi, mantenendo fermi i criteri di riparto previsti dal presente Programma. Nel caso in cui ravvisasse la necessità o l'utilità di modificare tali criteri, il Ministro dell'ambiente sottoporrà le relative proposte al CIPE, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Analoghe modalità verranno seguite per le eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare, a seguito dell'approvazione dei documenti di bilancio per gli anni successivi.

Il riparto delle risorse previste nel presente Programma, unitamente alla specificazione delle relative finalità di spesa, costituisce elemento compiuto di riferimento ai fini dei conseguenti atti di impegno per i relativi trasferimenti in favore delle Regioni, fermo restando quanto stabilito nel capitolo V.

3.2.3. Revoche.

Le risorse provenienti da revoche di finanziamenti per interventi in materia ambientale in applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, comprese quelle della riserva "FIO-Ambiente già deliberate dal CIPE, sono riassegnate dal presente Programma alla Regione titolare del finanziamento revocato, per la realizzazione di interventi tra quelli previsti nei rispettivi documenti di programma di cui al successivo Capitolo V, par. 5.1.3 ovvero al Ministero dell'ambiente per gli interventi di sua diretta pertinenza.

Nel caso di revoca di mutui a totale carico dello Stato, il riutilizzo delle relative risorse e effettuato per la parte non trasferita o, ancorché non trasferita, non utilizzata.

3.3. RISORSE DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Per quanto concerne altre risorse afferenti il settore ambientale, il Ministro dell'ambiente ne promuove l'utilizzo coordinato con gli obiettivi previsti dal presente Programma mediante appositi Accordi di programma con le competenti Amministrazioni.

3.4. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

In relazione alle disponibilità finanziarie totali del periodo 91-96, il Programma con riferimento alle indicazioni del capitolo II, ripartisce le risorse definendone la destinazione in relazione alle aree programmate di intervento ed alle Regioni, ferma restando l'identificazione degli obiettivi di spesa ambientale previsti dalle norme di riferimento.

I criteri di ripartizione sono stati definiti stimando, sulla base dei dati disponibili, il fabbisogno ambientale non coperto

Ai fini delle eventuali variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente Programma, il Ministro dell'ambiente trasmette le conseguenti proposte al Ministro del tesoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera di approvazione del programma medesimo

3.5. RIPARTIZIONE PER AREE PROGRAMMATE DI INTERVENTO E PER AZIONI NAZIONALI E REGIONALI (TABELLA 2)

La ripartizione per aree programmate di intervento è stata operata in connessione con le indicazioni della tabella 1

E' altresì effettuata la ripartizione tra azioni regionali ed azioni nazionali Tale ripartizione tiene conto della diversa natura delle azioni regionali e nazionali, così come definite al capitolo I, ed è efficace ai fini dell'applicazione dei criteri e delle procedure di individuazione ed attuazione degli interventi, diverse per le due categorie di azioni

3.6. RIPARTIZIONE PER BACINI IDROGRAFICI (TABELLA 3)

Una quota fino al 3% delle risorse attribuite a ciascun bacino idrografico di rilievo nazionale può essere destinata ad azioni di pianificazione, da effettuarsi da parte dalle Autorità di tali bacini, che, per le attività conoscitive, potranno avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, dei Servizi tecnici nazionali Ulteriori attività conoscitive saranno affidate dalle Autorità di bacino ai Servizi tecnici nazionali, sulla base di specifiche convenzioni

Inoltre, una quota fino al 7% delle risorse complessivamente assegnate a ciascuna Regione dalla presente Sezione 6, ivi comprese quelle derivanti dalla ripartizione tra le Regioni interessate delle risorse attribuite ai bacini di rilievo nazionale, può essere utilizzata dalle stesse per svolgere azioni di pianificazione concernenti il risanamento del terri-

torio dei bacini idrografici, coordinate con quelle previste nell'ambito di ciascun bacino idrografico di rilievo nazionale. Le Regioni o Province autonome possono avvalersi, per le attività conoscitive, mediante la stipula di apposite convenzioni, dei Servizi tecnici nazionali

La ripartizione avviene separatamente per i bacini idrografici del versante adriatico e per quelli dei versanti tirrenico e ionico

Il Ministro dell'ambiente, ove già non provveduto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE di approvazione del presente Programma, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione tra bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali delle relative risorse.

3.6.1. Versante adriatico

Per i bacini del versante adriatico e per le risorse totali del periodo 1991/96, una quota pari a 2/3 delle risorse è riservata al bacino del Po. Le residue risorse sono attribuite:
- per il 50% ai bacini nazionali dell'Alto Adriatico e dell'Adige e ripartite fra questi due bacini, tenuto conto di quanto deliberato dai relativi Comitati istituzionali;
- per il 50% ai bacini interregionali e regionali.

Le risorse destinate ad interventi sperimentali nel mare Adriatico sono attribuite in base a quanto deliberato dall'Autorità per l'Adriatico.

3.6.2. Versanti tirrenico e ionico

Per i bacini dei versanti tirrenico e ionico per le risorse totali del periodo 1991/96, una quota pari a 2/3 delle risorse è destinata ai tre bacini nazionali: Arno, Tevere e Volturno-Liri Garigliano.

La ripartizione tra i predetti tre bacini nazionali avviene sulla base di indici commisurati per il 50% alla superficie dei bacini e per il 50% alla popolazione degli stessi. Il residuo 1/3 è ripartito tra i bacini interregionali e regionali sulla base del rapporto superficie/popolazione in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429.

3.7. RIPARTIZIONE PER LE AREE URBANE

La ripartizione delle risorse tra le Regioni è effettuata dando priorità alle grandi Aree urbane con popolazione superiore ai 150 000 abitanti ed ai capoluoghi di Regione, considerando le attività territoriali già programmate per l'utilizzazione delle risorse 1991-93 Le risorse 1994-96 vengono ripartite nelle medesime proporzioni

Più in particolare

- una quota pari al 20% del totale è attribuita in funzione della superficie regionale e viene assegnata a tutte le Regioni per l'elaborazione dei Piani di risanamento della qualità dell'aria e per il completamento delle reti di rilevamento,

- una quota pari al 65,6% del totale è attribuita in proporzione alla superficie regionale, alla popolazione ed alla densità abitativa delle Aree urbane presenti in ciascuna Regione, per gli interventi di risanamento,

- una quota pari al 14,4% del totale viene mantenuta non ripartita, per interventi da realizzarsi in Comuni "sperimentali" che saranno individuati con appositi provvedimenti del Ministero dell'ambiente o/e a progetti di particolare rilevanza che saranno oggetto di appositi Accordi di programma, da stipularsi d'intesa con la Regione e con l'Area urbana interessata

3.8. RIPARTIZIONE PER LE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE (TABELLA 4)

Le risorse sono prioritariamente attribuite alle aree a rischio delle quali sia stato approvato il Piano di risanamento, ai sensi dell'art. 7 della legge n 349 del 1986 In tal senso, all'area a rischio del Sulcis-Iglesiente è attribuita la somma di lire 202,65 miliardi a completa copertura degli oneri finanziari indicati all'art. 3, comma 2 del DPCM 23 aprile 1993 Tale importo include la somma di 40 miliardi di cui all'art 4, comma 1 del citato DPCM

Per le aree a rischio delle quali non sia stato ancora approvato il Piano di risanamento, sono state individuate le risorse minime per fronteggiare gli interventi urgenti, ivi compresa la eventuale redazione di piani di risanamento Tali risorse saranno integrate, a

valere sulla quota di risorse non ripartite di cui alla tabella 4, secondo quanto sarà previsto nei rispettivi Piani di risanamento.

Una quota fino ad un massimo del 5% delle risorse non ripartite, indicate alla tabella 4, può essere utilizzata dal Ministero dell'ambiente per la predisposizione, d'intesa con le Regioni interessate, dei piani di risanamento previsti dall'art. 7 della legge 349/86, relativi ad aree che dovessero essere dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi del comma 1 dell' art. 7 stesso. Dell'utilizzo di risorse per la predisposizione dei piani di risanamento, effettuata ai sensi del presente paragrafo, è data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'attribuzione delle risorse non ripartite avverrà all'atto della dichiarazione di area a rischio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3.9. RIPARTIZIONE PER LE AREE NATURALI PROTETTE

La ripartizione è eseguita tra aree protette nazionali e regionali, secondo quanto previsto dal I Programma triennale 1991-93 per le aree naturali protette, adottato dal Comitato ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 del menzionato art. 4:

a) La ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie assegnate dal Programma triennale per gli anni 1991-'93, pari a lire 85 miliardi, è così stabilita:

- lire 12,6 miliardi, in ragione di lire 600 milioni per ogni singola Regione;

- lire 7,4 miliardi, suddivise proporzionalmente tra tutte le Regioni in relazione alle superfici territoriali (50%) ed alla popolazione residente (50%);

- lire 38,5 miliardi, suddivise in base all'estensione territoriale delle aree protette regionali che risultino, alla data di approvazione del I Programma triennale per le aree naturali protette, inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette;

- lire 5,5 miliardi, suddivise in base al numero complessivo di aree protette istituite da ogni singola Regione e che siano inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette;

- lire 21 miliardi, suddivise in base alle somme spese, sia di parte corrente sia di investimento, ricavabili dai bilanci consuntivi regionali o delle singole aree protette

b) La ripartizione tra aree protette di rilievo nazionale (istituite alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del I Programma triennale per le aree protette ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette) delle risorse finanziarie assegnate dal Programma triennale per gli anni 1991-'93, pari a lire 95 miliardi, è così stabilita:

- lire 50 miliardi suddivisi tra i parchi nazionali di cui all'art. 34, comma 1, ed all'art. 35 comma 3, della legge 394/91 in base alla estensione territoriale ed alla popolazione residente nei comuni interessati dall'area del parco, il coefficiente di proporzionalità assegnato alla estensione territoriale è pari a 0,7; il coefficiente di proporzionalità assegnato alla popolazione è pari a 0,3 Il contributo minimo per ogni parco nazionale è fissato in lire 1 miliardo Non rientrano in tale ripartizione i parchi nazionali del Gran Paradiso, dello Stelvio, d'Abruzzo, del Circeo e della Calabria.

- lire 15 miliardi per contributi in conto capitale finalizzati all'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale; l'erogazione dei finanziamenti destinati alla promozione economica e sociale del settore agricolo è inserita nell'accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. Tale accordo di programma ha per oggetto il cofinanziamento di attività agricole ecocompatibili, in applicazione delle tipologie di intervento di cui al regolamento comunitario n. 2078/92

- lire 3 miliardi per interventi in aree verdi urbane e suburbane, localizzate nei comuni metropolitani di cui alla legge n. 142/90;

- lire 2 miliardi per interventi in aree protette di interesse locale, gestite da soggetti pubblici o privati quali Enti pubblici, università, istituti di ricerca, fondazioni, associazioni ambientaliste o altri soggetti privati;

- lire 15 miliardi per interventi relativi a campagne di informazione rivolte alle popolazioni locali, per interventi a favore dei parchi nazionali del Gran Paradiso, dello Stelvio, d'Abruzzo e dei Parchi e delle riserve naturali dello Stato gestiti dal Corpo Forestale dello Stato nonché per far fronte a situazioni di carattere contingente e particolare

- lire 10 miliardi per le aree protette marine e per i parchi nazionali che includono dette aree.

Le risorse relative agli anni 94/95/96 saranno ripartite successivamente in conformità al Programma triennale per le aree naturali protette di cui all'art. 4 della legge 394/91

3.10. RIPARTIZIONE PER AREE DI SVILUPPO OCCUPAZIONALE AMBIENTALE NEL MEZZOGIORNO

La quota di risorse che ciascuna Regione è vincolata a riservare all'incentivazione di nuova occupazione giovanile, da realizzarsi mediante interventi localizzati con priorita nelle aree di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n 236, è individuata in funzione degli indici regionali di disoccupazione risultanti dalla media dell'anno 1992, come da aggiornamento dell' ISTAT del luglio 1993

3.11. RIPARTIZIONE PER L'AREA NAZIONALE

La ripartizione delle relative risorse, comprese quelle eventualmente destinate ad interventi regionali, sarà effettuata nell'ambito di programmi di intervento, definiti dal Ministero dell'ambiente con le modalità di cui al capitolo IV, Sezione 4 2

3.12. COORDINAMENTO CON LE RISORSE COMUNITARIE

Al fine di assicurare una spesa coordinata per consentire l'ottimizzazione delle risorse disponibili con i fondi strutturali comunitari destinati alla politica di sviluppo in Italia, le Regioni, nel predisporre il programma operativo plurifondo per l'utilizzo delle risorse destinate agli interventi regionali, devono prevedere che una quota non inferiore al 20% dei finanziamenti loro attribuiti siano destinati ad interventi da individuarsi nel settore ambientale, nel rispetto delle priorità previste dal presente Programma.

L'utilizzazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari destinate agli interventi multiregionali saranno oggetto di specifico Accordo di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero dell'ambiente

TABELLA 1

INDIVIDUAZIONE E FONTI NORMATIVE DELLE RISORSE FINANZIARIE

(importi in miliardi di lire)

Provvedimento legislativo	1991/92	1993	1991-93	1994	1995/96	totale
	(a)	(b)	(c = a + b)	(d)	(e)	(f=c+d+e)
a. legge n. 305/89	**447,93**	**80,00**	**527,93**	**38,00**	**445,00**	**1.010,93**
1. art. 7 (risan atmosferico e acustico)	*97,00*	*20,00*	*117,00*	*12,00*	*121,00*	*250,00*
2. art. 8 (bacini Tirreno)	*178,34*	*20,00*	*198,34*	*26,00*	*171,00*	*395,34*
3 art 9 (Nuova occupazione Mezz)	*78,00*	*20,00*	*98,00*	*0,00*	*133,00*	*231,00*
4 art 11 (Ricerca Scientifica)	*19,20*	*0,00*	*19,20*	*0,00*	*0,00*	*19,20*
5 art 12 (Informazione e divulg Amb)	*19,89*	*0,00*	*19,89*	*0,00*	*0,00*	*19,89*
6. art 13 (Sistema inf. nazionale)	*20,00*	*20,00*	*40,00*	*0,00*	*20,00*	*60,00*
7. piani e programmi (Cap 7001)	*35,50*	*0,00*	*35,50*	*0,00*	*0,00*	*35,50*
b. legge 283/89 *(Bacini Adriatico)*	**442,00**	**50,00**	**492,00**	**0,00**	**150,00**	**642,00**
c. art. 6, legge 305/89 *(aree a rischio)*	**68,00**	**100,00**	**168,00**	**90,00**	**800,00**	**1058,00**
d. legge 195/91	**42,00**	**20,50**	**62,50**	**0,00**	**0,00**	**62,50**
1 art 8, comma 1 (Adriatico)	*18,00*	*20,50*	*38,50*	*0,00*	*0,00*	*38,50*
2 art 8, comma 1 (Piano Adr.)	*4,00*	*0,00*	*4,00*	*0,00*	*0,00*	*4,00*
3 art 5, comma 9 (aree protette)	*20,00*	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*20,00*
e. legge 394/91	**165,00**	**85,00**	**250,00**	**77,00**	**80,00**	**407,00**
1 art 4 (aree protette nazionali)	*55,00*	*30,00*	*85,00*	*31,00*	*40,00*	*156,00*
2 art 4 (aree protette regionali)	*55,00*	*30,00*	*85,00*	*31,00*	*40,00*	*156,00*
3 art. 18 (aree protette marine)	*5,00*	*5,00*	*10,00*	*5,00*	*0,00*	*15,00*
4 art 34 (ist parchi nazionali)	*50,00*	*20,00*	*70,00*	*10,00*	*0,00*	*80,00*
f. legge 475/88, art. 1, co. 4 *(servizi ambientali)*	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
g. legge 360/91 *(Venezia)*	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**
Totale	**1.189,93**	**335,50**	**1.525,43**	**205,00**	**1.475,00**	**3.205,43**

TABELLA 2 (1)
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER AREE DI INTERVENTO E AZIONI

(importi in miliardi di lire)

AREE DI INTERVENTO	AZIONI REGIONALI	AZIONI NAZIONALI	TOTALE
1) BACINI IDROGRAFICI-ADRIATICO	**1.075,84**	**9,00**	**1.084,84**
voce a.2 bacini Tirreno	*395,34*	*0,00*	*395,34*
voce b bacini Adriatico	*642,00*	*0,00*	*642,00*
voce d.1 Mare Adriatico	*38,50*	*0,00*	*38,50*
voce g Venezia	*0,00*	*5,00*	*5,00*
voce d 2 piano Mare Adriatico	*0,00*	*4,00*	*4,00*
2) AREE URBANE	**250,00**	**20,00**	**270,00**
voce a.1. disinq acustico e atmosferico	*250,00*	*0,00*	*250,00*
voce f servizi ambientali	*00,00*	*20,00*	*20 00*
3) AREE A RISCHIO	**1.058,00**	**0,00**	**1.058,00**
voce c. : aree a rischio	*1.058,00*	*0,00*	*1 058,00*
4) AREE NATURALI PROTETTE	**387,00**	**40,00**	**427,00**
voci e 1 aree protette nazionali	*136.00*	*20.00*	*156.00*
voce e.2 aree protette regionali	*156.00*	*0,00*	*156,00*
voce e 3 aree protette marine	*15.00*	*0,00*	*15 00*
voce e 4 istit parchi nazionali	*80 00*	*0,00*	*80 00*
voce d 3· prevenzione aree protette	*0.00*	*20.00*	*20 00*
5) AREE DI SVILUPPO OCCUPAZ.	**231,00**	**0,00**	**231,00**
voce a 3 occupazione nel Mezzogiorno	*231,00*	*0,00*	*231,00*
6) AREA NAZIONALE	**34,39**	**100,20**	**134,59**
voce a 4 ricerca	*0,00*	*19,20*	*19,20*
voce a 5 informazione ed educazione	*14,39*	*5,50*	*19,89*
voce a 6 sistema informativo nazionale	*(*) 20,00*	*40,00*	*60 00*
voce a.7 piani e programmi	*0 00*	*35,50*	*35,50*
TOTALE	**3.036,23**	**169,20**	**3.205,43**

(1) l'indicazione delle "voci" e riferita alla Tabella 1

(*) v Capitolo II, par 2 3 6

TABELLA 3

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER BACINI (1)

(importo in miliardi di lire)

BACINI DEL VERSANTE ADRIATICO (legge 283/89 e 195/91)	
A. Bacini di rilievo nazionale.	**535,00**
1) Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione	*71,00*
2) Adige	*36,00*
3) Po	*428,00*
B. Bacini interregionali e regionali.	**107,00**
Friuli V G	*7,00*
Veneto	*16,50*
E Romagna	*28,50*
Marche	*20,50*
Abruzzo	*13,50*
Molise	*3,50*
Puglia	*17,50*
C. Interventi sperimentali nel Mare Adriatico (art. 8, l. 195/91)	**38,50**
Friuli V G	*5,50*
Veneto	*6 375*
E Romagna	*8,125*
Marche	*4,625*
Abruzzo	*4,625*
Molise	*2,875*
Puglia	*6,375*
TOTALE	**680,50**

(1) da formalizzare con le modalità di cui alle leggi 283/89 e 305/89

TABELLA 3 (segue)

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER BACINI (1)

(importo in miliardi di lire)

BACINI DEI VERSANTI TIRRENICO E IONICO (legge 305/89)	
A. Bacini di rilievo nazionale.	**261,00**
1) Arno	*61,00*
2) Tevere	*136,00*
3) Volturno - Liri Garigliano	*64,00*
B. Bacini interregionali e regionali.	**134,34**
Liguria	*8,0*
Toscana	*13,8*
Umbria	*0,34* (*)
Lazio	*8,5*
Campania	*18,0*
Puglia	*1,0*
Basilicata	*7,7*
Calabria	*18,0*
Sicilia	*37,0*
Sardegna	*22,0*
TOTALE	**395,34**

(1) da formalizzare con le modalità di cui alle leggi 283/89 e 305/89, anche sulla base delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429.

(*) la risorsa può essere cumulata con quelle assegnate alla Regione per i bacini nazionali del Tevere e dell'Arno.

TABELLA 4
RIPARTIZIONE RISORSE PER AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE

(importi in miliardi di lire)

AREE A RISCHIO	TOTALE
1) Lambro-Olona-Seveso (Lombardia) *	-
2) Provincia di Napoli (Campania) *	-
3) Valle Bormida (Liguria-Piemonte) *	-
4) Conoidi (Emilia Romagna)	*40,00*
5) Po Polesine (Veneto)	*40,00*
6) Burana-Po di Volano (Em Romagna) *	*15,00* (1)
7) Sarno (Campania)	*40,00*
8) Massa Carrara (Toscana)	*40,00 (17,00)* (2)
9) Brindisi (Puglia)	*40,00*
10) Manfredonia (Puglia)	*0,00 (18,00)* (2)
11) Taranto (Puglia)	*25,00*
12) Priolo - Augusta (Sicilia)	*100,00*
13) Gela (Sicilia)	*40,00*
14) Sulcis - Iglesiente (Sardegna)	*202,65* (3)
15) Orbetello (Toscana)	*40,00*
16) Livorno (Toscana) **	-
17) Genova (Liguria) **	-
TOTALE AZIONI REGIONALI	**622,65**
da ripartire	**435,35**
TOTALE	**1.058,00 *****

* scaduta, in corso di reitera

** in corso di dichiarazione

*** inoltre, l'importo di 100 miliardi di lire, autorizzato ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n 195/91, è attribuito alle aree a rischio dell'Adige e del Po come segue. Veneto = 33 MLD, Lombardia = 33 MLD, Emilia Romagna = 27 MLD, Piemonte-Liguria = 7 MLD

(1) limitatamente all'estensione a Mesola e Comacchio

(2) le risorse indicate tra parentesi sono quelle di cui all'art. 8, comma 6, legge n. 195/91, e sono state già trasferite

(3) importo attribuito a completa copertura del fabbisogno indicato all'art 3, comma 2 del DPCM 23 4 1993, compresi i 40 miliardi di cui all'art 4, comma 1

CAPITOLO IV

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

4.1. INTERVENTI RELATIVI ALLE AZIONI REGIONALI

4.1.1. Ambito di applicazione.

I riferimenti alle Regioni contenuti nella presente Sezione si intendono applicabili anche alle Autorità dei bacini di rilievo nazionale ed agli Enti od organismi di gestione delle aree protette nazionali, per gli interventi di loro competenza.

4.1.2. Priorità.

Le azioni regionali, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni del presente Programma in materia di attività di pianificazione da parte delle regioni, riguardano:

a) la realizzazione od il completamento degli interventi previsti dal Programma 1989-91 e da altri programmi ambientali dei quali la Regione confermi l'attualità e priorità, con particolare riferimento agli interventi in corso di realizzazione o parzialmente realizzati. Per ciascuna delle opere sono stimate le risorse finanziarie necessarie per renderle operative ed i tempi occorrenti;

b) l'attivazione, sulla base di una verifica da effettuarsi da parte delle Regioni, delle opere che, ancorché realizzate, non risultino operative. In tale ipotesi, sono accertate le cause della loro mancata funzionalità, ed è stimata l'entità dei costi previsti per il loro ripristino;

c) la realizzazione di nuovi interventi, con particolare riferimento a quelli rivolti all'eliminazione di situazioni di rischio ambientale, escludendo la polverizzazione degli interventi sul territorio

4.1.3. Riserva di risorse per azioni particolari.

Una quota delle risorse attribuite a ciascuna Regione e relative alle aree programmate "bacini idrografici e mare Adriatico" e "ad elevato rischio di crisi ambientale" nonché delle risorse provenienti da revoche è destinata ad interventi per il superamento di emergenze derivanti da gravi motivi di inquinamento idropotabile (artt. 16 e 17 d p.r. n. 236/88 e art. 5 legge n 225/92) nonché ad interventi per il recupero e la salvaguardia dei laghi, anche confinanti con altri Stati, e delle acque interne. Nell'impiego delle risorse derivanti da revoche è altresì data priorità agli interventi per la bonifica dei siti inquinati

In applicazione dell'art 7 della legge n 394 del 1991, una quota non inferiore al 20% delle risorse totali attribuite a ciascuna Regione, oltre a quelle già assegnate ai sensi della legge n. 394 medesima, è dalle stesse destinata ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto od in parte, entro i confini di un parco nazionale o di un parco naturale regionale iscritto nell'Elenco ufficiale delle aree protette Le regioni assicurano analoga priorità nell'allocazione delle risorse di propria competenza.

Le Regioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e gli Enti od organismi di gestione delle aree protette nazionali assicurano che l'utilizzo delle risorse di cui al presente programma, tramite piani e programmi di rispettiva competenza, avvenga in conformità con le riserve sopra indicate

4.1.4. Individuazione degli interventi.

L'individuazione degli interventi di cui alla presente Sezione è effettuata, nel rispetto delle indicazioni di cui al Capitolo II (aree programmate-priorità) ed al Capitolo III (risorse), dalle Regioni nell'ambito del documento di programma previsto al Capitolo V, nonché, per le risorse loro attribuite dal presente Programma, dalle Autorità dei bacini di rilievo nazionale e dagli Enti od organismi di gestione delle aree protette di rilievo nazionale nei documenti di pianificazione di rispettiva competenza.

Nei documenti di pianificazione e di programma di cui sopra, sono indicate tutte le informazioni occorrenti per inquadrare i singoli interventi in relazione alle aree programmate, ai settori di intervento, agli obiettivi ed alle priorità L'individuazione di ciascun

intervento deve essere correlata alle attività di programmazione territoriale e settoriale previste dalla vigente normativa.

Gli interventi sono individuati con apposita "scheda di identificazione" che è parte integrante del documento di programma delle Regioni.

Per ciascun intervento, il contributo finanziario del Programma non potrà essere inferiore a 1 miliardo di lire, salvo il caso dell'intervento eventualmente necessario per il rispetto del vincolo delle risorse assegnate alla Regione per ciascuna delle aree programmate d'intervento. Per le attività di informazione ed educazione ambientale il contributo minimo è stabilito in 500 milioni di lire.

A tal fine, per i progetti di completamento e di riattivazione, è possibile accorpare in un unico intervento attività della stessa tipologia relative a più opere e/o impianti.

Nell'ambito della identificazione degli interventi relativi alle aree di sviluppo occupazionale, le Regioni devono programmare gli interventi destinati all'attivazione di contratti di lavoro per giovani disoccupati, dando priorità alle iniziative localizzate nelle aree di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236.

Le quote di risorse da destinare all'attuazione di nuova occupazione aggiuntiva per i contratti di lavoro devono essere non inferiori al 40% del costo dell'intervento.

Sono ammissibili anche specifici interventi, non autonomamente funzionali, ciascuno dei quali per i suoi contenuti costituisca integrazione e/o completamento di un corrispondente intervento identificato in un' altra delle aree programmate.

Gli interventi individuati negli schemi previsionali e programmatici approvati dai Comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale nonché gli interventi sperimentali del mare Adriatico già approvati dalle Regioni prima della pubblicazione del presente Programma nella Gazzetta Ufficiale sono inseriti nel documento regionale di programma, di cui al paragrafo 5.3.1 del Capitolo V. Il trasferimento delle relative risorse può essere disposto dopo la pubblicazione del presente programma nella Gazzetta Ufficiale e l'emanazione dei DPCM di riparto, nel rispetto delle disposizioni di cui al capitolo V, paragrafi 5.1.4, 5.1.5 e 5.1.6.

4.2. INTERVENTI RELATIVI ALLE AZIONI NAZIONALI

L'individuazione dei singoli interventi relativi alle azioni nazionali è effettuata dai competenti Servizi del Ministero dell'ambiente entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Programma sulla Gazzetta Ufficiale, anche mediante la predisposizione di appositi programmi di intervento, utilizzando "la scheda di identificazione" di cui all'Appendice 1. Gli interventi così individuati sono comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e approvati dal Ministro dell'Ambiente

Nel caso di interventi da realizzarsi in modo specifico in una o più Regioni o Province autonome, gli interventi stessi sono definiti d'intesa con le Regioni o Province Autonome interessate

La realizzazione delle azioni nazionali ha luogo con le procedure di cui al successivo Capitolo V, Sez. 5 2.

CAPITOLO V

PROCEDURE DI ATTUAZIONE, DI VERIFICA E DI CONTROLLO

PREMESSA: MISURE PER L'EFFICACIA E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA NEL SETTORE AMBIENTALE.

Al fine di conseguire la massima efficacia dell'azione e della spesa pubblica nel settore ambientale e la necessaria trasparenza dei relativi processi decisionali, sono state adottate una serie di misure specificamente definite nonché talune impostazioni di fondo che caratterizzano in maniera innovativa il Programma, consentendo di perseguire i seguenti obiettivi:

a) *riconoscibilità delle responsabilità decisionali*, attraverso la prefigurazione di procedure che individuano distintamente i ruoli e le responsabilità proprie di ciascun soggetto, evitando sovrapposizioni di campo e formule organizzative di tipo codecisionale;

b) *certezza dei costi*, sia nella fase iniziale, attraverso il rilievo decisivo attribuito alla progettazione esecutiva quale necessario prerequisito per dare corso ai trasferimenti di risorse, ché nella fase realizzativa, attraverso le rigorose prescrizioni dettate per la disciplina delle attività contrattuali;

c) *certezza dei tempi* di realizzazione del Programma, attraverso una precisa scansione temporale sia degli adempimenti di competenza di ciascun soggetto, sia della materiale esecuzione degli interventi, con opportune "sanzioni" nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti (decadenza dal finanziamento, poteri sostitutivi);

d) *trasparenza degli affidamenti*, attraverso l'indicazione tassativa della gara ad evidenza pubblica, quale unico metodo per l'individuazione del soggetto esecutore di ciascun intervento, nonché attraverso l'esclusione dei progettisti dall'affidamento dell'esecuzione degli interventi dagli stessi progettati;

e) *efficacia della spesa*, orientata con carattere di assoluta priorità verso gli obiettivi del completamento di opere in corso di realizzazione e dell'attivazione di opere completate ma non operative,

f) *allocazione programmata delle risorse*, anche attraverso il coordinato riutilizzo di finanziamenti disposti in relazione ad interventi non più prioritari o non più realizzabili e mediante il "tiraggio" di risorse finanziarie complementari,

g) *sincronizzazione dei trasferimenti*, in connessione con le effettive esigenze di pagamento, attraverso una programmazione finanziaria integrata su base pluriennale, diretta ad evitare sia immobilizzazioni di risorse sia carenze nei flussi di cassa,

h) *snellimento dei tempi di pagamento*, che è previsto vengano effettuati assegnando termini precisi per la definizione dei relativi adempimenti istruttori ed amministrativi,

i) *certezza nelle modalità di attuazione* degli interventi, mediante specifiche verifiche e controlli di carattere amministrativo e tecnico,

l) *flessibilità del metodo programmatico*, attraverso meccanismi procedurali di salvaguardia che consentono l'aggiustamento automatico delle previsioni al verificarsi di eventi impeditivi,

m) *sistematicità dei flussi conoscitivi*, in relazione sia ai dati che caratterizzano le situazioni ambientali regionali, sia ai risultati derivanti dall'attuazione del Programma

5.1. PROCEDURA PER LE AZIONI REGIONALI

5.1.1. Ambito di applicazione

I riferimenti alle Regioni contenuti nella presente Sezione si intendono applicabili, in quanto compatibili, alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed agli Enti od organismi di gestione delle aree protette di rilievo nazionale, per gli interventi di competenza degli stessi.

I riferimenti stessi non trovano viceversa applicazione nei confronti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, il quale ha stabilito che, nelle materie di competenza delle predette Province, le amministrazioni statali e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere direttamente o indirettamente finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio provinciale.

5.1.2. Comunicazioni

Le comunicazioni e l'invio di documenti, almeno in triplice copia, devono essere effettuati al seguente recapito: Ministero dell'ambiente, Piazza Venezia n° 11 - 00187 ROMA.

5.1.3. Documento regionale di programma

Per l'attuazione del presente Programma e per l'utilizzo coordinato delle risorse disponibili, come indicate nelle Tabelle 1 e 2 del precedente Capitolo III, ogni Regione predispone un documento di programma nel quale, nel rispetto degli obiettivi e delle priorità indicate al Capitolo II e degli specifici piani ambientali di settore previsti dalla vigente normativa, ivi compresi quelli adottati dalle Autorità dei bacini di rilievo nazionale e dagli Enti od organismi di gestione dei parchi nazionali, vengono individuati, in modo specifico per aree programmate, gli obiettivi ambientali e gli interventi occorrenti per conseguirli, evidenziando quelli ai quali destinare le risorse finanziarie rese disponibili nell'ambito del presente Programma, ivi comprese quelle provenienti da revoche di finanziamenti per interventi in materia ambientale in applicazione dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 398/93, convertito con legge n. 493/93 e quelle della riserva "FIO-

Ambiente" già deliberate dal CIPE, nonché le risorse finanziarie delle Regioni, degli Enti locali, dell'Unione Europea e le eventuali risorse di soggetti privati Al documento di programma deve, in ogni caso, essere allegato l'elenco degli interventi già finanziati (v Sezione 5 4), con l'indicazione dei costi e dei relativi tempi per il loro avvio, completamento od attivazione

5.1.3.1. Termini e modalità per l'invio del documento regionale di programma

a) Il documento di programma è fatto pervenire, in triplice copia, da ogni Regione - debitamente approvato dagli organi competenti secondo quanto previsto nei rispettivi statuti - al Ministero dell'ambiente, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Programma sulla Gazzetta Ufficiale Non sono ammissibili atti che pervengano privi dell'anzidetta approvazione Il documento di programma deve essere corredato dalla "scheda di identificazione dell'intervento" relativa a ciascuno di quelli ai quali si intende destinare le risorse finanziarie disponibili Lo schema del documento di programma e la scheda di identificazione dell'intervento sono riportati nell'Appendice 1

Con riferimento a ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, il Ministro dell'ambiente verifica i motivi che ne hanno causato l'inosservanza e, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire le relative risorse tra le regioni interessate Le Regioni individuano gli interventi nel rispetto degli obiettivi previsti per l'area programmata "bacini idrografici" e in coerenza con gli strumenti di pianificazione dello specifico bacino A tali interventi si applicano le procedure di cui alla presente Sezione

b) In caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni di cui sopra, la Regione inadempiente decade dalla facoltà di utilizzare le risorse finanziarie assegnate. Analoga decadenza opera, pur nel caso di rispetto del predetto termine, in relazione alle somme per le quali la Regione non abbia identificato interventi ai quali destinarle

c) Le risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili a seguito della decadenza di cui alla lett b) sono ripartite fra le altre Regioni, ferma restando l'attribuzione alle rispettive aree programmate La ripartizione viene effettuata con le seguenti modalità

- il 50% in misura proporzionale alla quota di finanziamento non statale, già individuato da ciascuna Regione per la copertura del costo degli interventi, così come indicato nel documento regionale di programma (a tal fine, il finanziamento non statale

già individuato per ciascun intervento e considerato con il limite del 50% del finanziamento già previsto a valere sulle risorse di competenza del Ministero dell'ambiente);

- il restante 50% in misura proporzionale ai valori totali regionali attribuiti dal presente Programma.

5.1.3.2. Approvazione del documento regionale di programma

a) Entro 45 giorni dalla ricezione, ciascun documento regionale di programma è approvato, anche per singole aree programmate, dal Ministro dell'ambiente, su proposta dei Servizi competenti e sulla base della valutazione tecnica del rispetto degli obiettivi e delle priorità di cui al Capitolo II, effettuata dalla Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14 della legge n. 41/86, con riferimento ai dati contenuti nel documento di programma stesso e alle schede di identificazione degli interventi. L'approvazione del documento di programma è notificata dal Ministero dell'ambiente al Presidente della Giunta della Regione interessata. In ogni caso, decorso il termine di 45 giorni di cui sopra senza che la Regione interessata abbia ricevuto comunicazioni, il documento si intende approvato.

b) In caso di mancata approvazione, entro il medesimo termine di cui sopra, il Ministero dell'ambiente comunica alla competente Regione i motivi sulla base dei quali non è stata riscontrata la conformità o la coerenza al presente Programma delle iniziative proposte. Entro i successivi trenta giorni, la Regione può far pervenire le proprie controdeduzioni o proposte di modifica. Nel caso di ulteriore mancata approvazione, il Ministro dell'ambiente sottopone la questione all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

5.1.4. Anticipazioni finanziarie e predisposizione dei progetti esecutivi

a) Con l'approvazione del documento di programma, anche per singole aree programmate, il Ministero dell'ambiente dispone il contemporaneo trasferimento alla Regione di un importo pari al 5% dell'intero finanziamento previsto per ciascuna area programmata, quale anticipazione per l'attuazione degli interventi previsti nella stessa, utilizzabile anche al fine di consentire ai soggetti pubblici titolari degli interventi coperti da finanziamento la predisposizione, qualora già non redatti, dei relativi progetti esecutivi nonché l'esecuzione di eventuali attività destinate a realizzare le condizioni di rapida can-

tierabilità, ivi comprese le azioni di informazione, divulgazione e sensibilizzazione delle popolazioni interessate

b) Entro 120 giorni dalla comunicazione dell'intervenuta approvazione del documento di programma, le Regioni certificano l'avvenuta approvazione, da parte dei competenti soggetti pubblici, dei singoli progetti esecutivi nonché l'avvenuto completamento degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo ed economico-finanziario occorrenti per la realizzazione dei relativi interventi, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente.

Contestualmente a detta comunicazione, le Regioni trasmettono una specifica relazione sulla utilizzazione dell'anticipazione di cui alla precedente lettera a), corredata del "Riepilogo" riportato in Appendice 2)

c) Nei 30 giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, il competente Servizio del Ministero dell' ambiente provvede a trasferire alla Regione o, su indicazione della stessa, al soggetto pubblico titolare dell'intervento, un'anticipazione pari al 20% del finanziamento previsto per ciascun intervento, come indicato nella relativa scheda di identificazione.

d) Nel caso non sia rispettato il termine di cui alla precedente lettera b), la Regione competente, entro i successivi 30 giorni, accerta i motivi che hanno impedito il rispetto del predetto termine e, ove ritenuto possibile, ne cura il conseguimento entro i successivi 45 giorni, anche mediante la nomina di un Commissario *ad acta* Qualora invece sia accertata l'impossibilità di rispettare tale ultimo termine di 45 giorni, la Regione individua altri interventi, tra quelli contenuti nel documento regionale di programma, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c). Nel caso di interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici adottati dalle Autorità dei bacini di rilievo nazionale, l'individuazione degli ulteriori interventi è effettuata dall'Autorità di bacino stessa. Decorso anche tale ultimo termine, il finanziamento decade e le relative risorse sono riutilizzate con le modalità previste al punto 5 1.3.1, lett. c).

e) I progetti esecutivi redatti a valere sulle risorse previste dal presente Programma, in relazione ad interventi per i quali sia intervenuta la decadenza del finanziamento ai sensi della precedente lett. d), sono messi a disposizione del Ministero dell'ambiente. Qualora invece il progetto esecutivo non sia completato, gli eventuali oneri sostenuti non sono posti a carico delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'ambiente

f) Con riferimento alla progettazione esecutiva di cui alle precedenti lettere, restano comunque ferme le responsabilità a carico dei progettisti, previste dalla vigente normativa in materia.

5.1.5. Individuazione dei soggetti esecutori.

a) Le Regioni assicurano che l'individuazione dei soggetti esecutori dei singoli interventi da parte dei soggetti pubblici titolari degli stessi, sia operata nel rispetto delle vigenti normative in materia di pubblici appalti e con la prescrizione che i soggetti che hanno redatto i progetti esecutivi non possono essere affidatari dell'esecuzione delle opere.

b) Le procedure di aggiudicazione, da portare a compimento a cura del soggetto pubblico titolare entro 90 giorni dal termine di cui alla lettera b) del paragrafo 5.1.4, devono essere ad evidenza pubblica. I contratti di appalto, stipulati sulla base di progetti chiavi in mano ed a prezzo non modificabile in aumento, devono prevedere la consegna dei lavori entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed indicare precisi termini per il completamento delle attività. Proroghe di tale ultimo termine potranno essere concesse dalla Regione competente, sentito il Ministero dell'ambiente, solo in presenza di eventi non prevedibili al momento dell'aggiudicazione.

c) Il soggetto pubblico titolare dell'intervento, successivamente all'aggiudicazione per la sua realizzazione, comunica alla Regione l'avvenuto completamento delle procedure, trasmettendo contestualmente la "*scheda di attuazione dell'intervento*", definita per ciascuna tipologia con decreti direttoriali da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente Programma da parte di ciascuno dei Direttori dei Servizi competenti del Ministero dell'ambiente.

La Regione ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente, trasmettendo altresì la scheda di cui sopra. L'eventuale mancato invio di tale scheda o la sua incompleta compilazione impediscono, fino all'adempimento, l'erogazione delle anticipazioni di cui al successivo par. 5.1.6. Le somme eventualmente derivanti dalla differenza tra l'importo indicato nella scheda di identificazione degli interventi e quello indicato nella scheda di attuazione sono destinate al finanziamento, con le procedure di cui alle lettere b), c) e d) del par. 5.1.4, di ulteriori interventi inclusi nel documento di programma, nell'ambito della stessa area programmata.

5.1.6. Trasferimento delle risorse

Le anticipazioni successive a quella prevista alle lettere a) e c) del par. 5.1.4 saranno effettuate, in misura non inferiore al 20%, sulla base di relazioni trimestrali, redatte, a seguito di reali e comprovati stati di avanzamento degli interventi, dal soggetto pubblico titolare dell'intervento e da questi trasmesse contestualmente al Ministero dell'ambiente e alla Regione. Il Servizio competente, fermo restando quanto previsto alla successiva Sezione 5.5, punto 2, entro 30 giorni dalla data della ricezione, in assenza di comunicazioni da parte della Regione, provvede al relativo trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto pubblico titolare dell'intervento. Una quota finale, pari almeno al 5% del finanziamento effettivo, è trasferita al completamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell'intervento stesso, ivi comprese le certificazioni, i controlli ed il certificato di collaudo delle opere, previo parere favorevole da parte della Regione competente, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'approvazione regionale si intende comunque concessa.

5.1.7. Varianti in corso d'opera

a) Qualora, nel corso della realizzazione degli interventi, si rendesse necessario procedere all'elaborazione di perizie di variante, resta ferma la competenza esclusiva degli organi regionali per l'approvazione tecnico-amministrativa delle stesse. Le Regioni dovranno comunicare al Ministero dell'ambiente gli estremi dei relativi provvedimenti autorizzatori e curare la redazione e trasmissione di una nuova scheda di attuazione dell'intervento nella quale vengano evidenziate le modifiche apportate al progetto iniziale. Qualora le perizie di variante comportino maggiori spese, le Regioni dovranno indicare le relative fonti di finanziamento

b) Nel caso che, ad avvenuta realizzazione di uno o più progetti, siano state conseguite economie rispetto a quanto preventivato, tali risorse possono essere destinate dalla Regione competente al finanziamento di altri interventi inclusi nel documento di programma e riferiti alla medesima area programmata, applicando i termini e le procedure di cui ai paragrafi 5.1.4 e 5.1.5.

5.1.8. Fondi di rotazione

Per gli interventi di bonifica eseguiti in danno, le Regioni sono autorizzate ad utilizzare le risorse disponibili per anticipazione anche attraverso la implementazione di fondi di rotazione qualora previsti dalle normative regionali.

Nel caso di ricorso ad anticipazioni valgano le procedure di cui ai precedenti punti. Nel caso di fondi di rotazione, la Regione provvederà alla identificazione degli interventi con le procedure previste dalla normativa regionale.

Le somme derivanti dall'esercizio obbligatorio di rivalsa sono riutilizzate dalla Regione con le procedure di cui alla lett. b) del par. 5.1.7. Nel caso di fondi di rotazione, la Regione può riassegnarle al fondo medesimo.

5.2. PROCEDURA PER LE AZIONI NAZIONALI

L'attuazione delle azioni nazionali ha luogo sulla base della ordinaria operatività delle Amministrazioni pubbliche, quale definita dalla legislazione generale e dalle eventuali disposizioni che disciplinano in via specifica gli interventi ricompresi nell'ambito delle previste tipologie di azioni nonché mediante accordi di programma, da attuarsi mediante convenzioni e/o trasferimento di risorse, tenuto conto altresì conto che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 349/86, può avvalersi dei Servizi tecnici nazionali, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dei Servizi tecnici delle unità sanitarie locali, previa intesa con le regioni, nonché della collaborazione degli Istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli Enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari.

La realizzazione degli interventi relativi alle azioni nazionali può altresì essere effettuata mediante organismi dell'Unione europea ovvero organismi sovranazionali riconosciuti in base a trattati ratificati.

Le azioni nazionali in materia di ricerca ambientale, di cui all'art. 11 della legge 305/89, sono realizzate di norma dai soggetti di cui al sopra citato art. 8, comma 1, della legge 349/86. Con un apposito accordo di programma è assicurato il coordinamento delle azioni in parola con le iniziative di ricerca e sperimentazione in materia ambientale di competenza del Ministero per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 398/93, convertito con legge n. 493/93, una quota fino al 3% delle risorse iscritte in capitoli delle categorie X e XI del bilancio del Ministero dell'ambiente può essere destinata alle spese necessarie per la redazione di piani e programmi di investimento e per la realizzazione dei progetti (preliminari, di massima ed esecutivi) dei relativi interventi, incluse indagini geologiche, geognostiche, naturalistiche e valutazioni di impatto ambientale.

5.3. COFINANZIAMENTO

Il presente Programma si pone tra gli altri l'obiettivo di determinare un effetto moltiplicatore delle risorse disponibili per la sua attuazione. A tal fine, il Programma consente l'utilizzo delle risorse statali in esso previste anche per operazioni di cofinanziamento, assieme ad altre risorse rese disponibili dagli enti territoriali o da altri soggetti pubblici e privati, ovvero per operazioni derivanti da ricorso al mercato, con remunerazione del capitale anche attraverso rientri tariffari, nel caso di interventi finalizzati alle prestazioni di servizi ambientali a reddito.

Ove il finanziamento di interventi previsti dal presente Programma, ivi compresi quelli di cui alla Sezione 5.4, sia previsto mediante mutui con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti risulti unico ente finanziatore, i mutui stessi possono essere concessi anche dagli altri istituti di credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 14 della legge 12.7.1991, n. 202.

5.4. INTERVENTI GIÀ FINANZIATI.

5.4.1. In applicazione dell'art. 1, comma 1 del decreto legge 398/93, convertito con legge n. 493/93, ed in relazione alle risorse già destinate ad interventi in materia ambientale, le Regioni indicano distintamente nel documento di programma:

a) gli interventi non avviati;

b) gli interventi per i quali il completamento è subordinato all'adempimento di prescrizioni ovvero alla sopravvenuta necessità di apportare modifiche di ordine tecnico o economico-finanziario;

c) gli interventi che, pur se compiutamente realizzati, non sono operanti.

5.4.2. Le Regioni, con riferimento al par. 5.4.1, indicano nel documento di programma i finanziamenti dei quali chiedono la revoca ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 398/93, convertito con legge 493/93, precisandone i motivi, identificando altresì, con le modalità di cui alla Sezione 5.1, gli interventi ai quali destinare le relative risorse. La revoca dei finanziamenti è deliberata dal CIPE ed è disposta, assieme alla riassegnazione delle risorse in conformità a quanto previsto nel documento di programma approvato, dal Ministro dell'ambiente con appositi decreti. Agli interventi così individuati si applicano altresì le disposizioni per la verifica ed il controllo di cui alla successiva Sezione 5.5.

5.4.3. Le Regioni, nel caso di interventi non avviati - intendendosi per tali quelli per i quali successivamente all'attribuzione del finanziamento non sia intervenuto alcun atto deliberativo del soggetto titolare per il loro avvio - e di cui non viene richiesta la revoca del finanziamento e ne sia riconfermata la priorità, indicano sinteticamente nel documento di programma i motivi dell'impedimento, fatta eccezione per il caso di cui al successivo punto 5.4.5.

5.4.4. Per gli interventi di cui al precedente punto 5.4.3, le Regioni, al fine di avviarne la realizzazione, sono autorizzate ad utilizzare, a valere sulle risorse eventualmente già a loro trasferite, un importo pari al 5% dell'intero finanziamento al fine di consentire ai soggetti pubblici titolari la predisposizione, qualora già non redatti, dei progetti esecutivi relativi a tali interventi nonché l'esecuzione di eventuali attività destinate a realizzare le condizioni di rapida cantierabilità, ivi comprese le azioni di informazione, divulgazione e sensibilizzazione delle popolazioni interessate. Qualora non sia stata ancora trasferita alcuna somma, si applica quanto previsto alla lett. a) del par. 5.1.4, con riferimento al singolo intervento.

5.4.5. Per gli interventi non avviati che richiedano una modifica progettuale e per quelli di cui alla lettera b) del par. 5.4.1, la Regione interessata provvede ad identificarli nella nuova configurazione compilando la "scheda di identificazione dell'intervento", (Appendice 1). Agli interventi non avviati di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 5.1.4 a 5.1.7, nonché quelle di cui alla Sezione 5.5.

5.4.6. Agli interventi comunque da completare si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 5.1.6 e 5.1.7, nonché quelle di cui alla Sezione 5.5.

5.4.7. Per i progetti di cui alle lettere a) e b) del 5.4.1, identificati in una nuova configurazione per la quale è previsto un onere complessivo superiore al finanziamento

già concesso, saranno identificate con separate schede sia la parte relativa al finanziamento già concesso, così come eventualmente modificata, sia la parte integrativa da finanziare con nuove risorse, che sarà inserita nell'elenco degli interventi prioritari di cui al documento regionale di programma.

5.4.8. All'utilizzazione di economie di spese a qualsiasi titolo verificatesi e ribassi d'asta relativi ad opere finanziate a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e già appaltate, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del par. 5.1.7, nonché quelle di cui alla Sezione 5.5.

5.4.9. Il Ministro dell'ambiente, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente Programma sulla Gazzetta Ufficiale, propone al CIPE le revoche relative ad interventi di propria diretta competenza non avviati o non completati, indicando nel contempo la riassegnazione delle relative risorse, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art.13, comma 2, del decreto-legge n. 398/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/93, per le finalità previste nel presente Programma. Il perseguimento di tali finalità, nel rispetto delle situazioni giuridiche soggettive consolidate, può avvenire anche attraverso il trasferimento degli interventi e, in un'unica soluzione, delle relative risorse finanziarie ad Amministrazioni centrali dello Stato, alle Regioni, alle Autorità di bacino o agli Enti od organismi di gestione delle aree naturali protette. Analoga procedura sarà adottata per le risorse derivanti da rescissioni o rinunce relative a convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente, a valere sulle somme inserite in capitoli del proprio bilancio.

5.4.10. Gli interventi finanziati a valere su fondi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui le Regioni confermino la priorità nel documento di programma sono realizzati nei termini e con le procedure di cui al presente Capitolo

5.5. VERIFICA E CONTROLLO

5.5.1. Sulle Regioni grava un generale onere di vigilanza, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, sulla realizzazione degli interventi finanziati e sulla rispondenza delle attività poste in essere con quanto previsto nei progetti oggetto di finanziamento.

Resta comunque ferma la facoltà del Ministero dell'ambiente di effettuare in qualsiasi momento puntuali verifiche e controlli, di carattere amministrativo e tecnico, sulla realizzazione degli interventi.

5.5.2. L'Amministrazione od organismo titolare di ciascuno degli interventi finanziati provvede ad individuare il responsabile del procedimento concernente la realizzazione dell'intervento stesso, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a comunicarlo alla Regione competente nonché al Ministero dell'ambiente. Il responsabile del procedimento riferisce ai soggetti pubblici sopra indicati, ogni tre mesi, per il tramite dell'Amministrazione od organismo di appartenenza, sullo stato di avanzamento delle attività e sul grado di utilizzazione delle risorse finanziarie.

5.5.3. Qualora dalle attività di verifica e controllo emergano ritardi od inadempimenti rispetto a quanto previsto dalla scheda di attuazione dell'intervento, i competenti Servizi del Ministero dell'ambiente informano la Regione interessata che adotta idonee iniziative per assicurare che i responsabili del ritardo o dell'inadempimento diano corso alle attività previste entro un termine stabilito, indicando, ove occorra, le modalità operative delle azioni da svolgere.

5.5.4. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adempimento alle modalità operative descritte, il Ministro dell'ambiente, anche per il tramite del Direttore del competente Servizio, invita la Regione interessata a provvedere. La stessa provvede al completamento dell'intervento, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, ovvero a deliberare la richiesta di sospensione o di revoca del relativo finanziamento, trasmettendola al Ministero dell'ambiente che adotta gli eventuali provvedimenti di competenza.

5.5.5. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'ambiente predispone una relazione nella quale, per ciascun intervento, sono indicati i risultati raggiunti ed è effettuato il confronto tra questi ultimi e quelli previsti, con individuazione delle cause degli scostamenti. La relazione è inviata alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed al CIPE.

5.5.6. All'avvenuto completamento dei singoli interventi, di quelli pertinenti a ciascuna area programmata e dell'insieme degli interventi relativi al documento di programma di ogni Regione, la Commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente di cui all'art. 14 della legge n. 41/86 accerta la rispondenza delle attività

realizzate rispetto a quelle previste, rapportando i risultati conseguiti agli obiettivi prefissati ed effettuando l'analisi a consuntivo, comparando le risultanze con quelle emerse dalle valutazioni ex ante.

5.6. PIANO REGIONALE AMBIENTALE

Le Regioni adottano, entro il 30 settembre 1995, il Piano Regionale Ambientale (P R A.), che descrive la situazione ambientale del territorio, anche sulla base di un censimento degli interventi di settore realizzati o in corso di realizzazione, determina le esigenze di intervento sulla base di indici oggettivi di fabbisogno, come specificati dal Ministero dell'Ambiente entro il 31 ottobre 1994, e definisce le strategie e le azioni che si intendono sviluppare, a tal fine assicurando la coordinata articolazione dei piani ambientali di settore previsti dalla vigente normativa La realizzazione degli interventi previsti nel P R A che siano relativi ai servizi pubblici ambientali, di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1992 n. 498, deve essere assicurata mediante modalità di finanziamento conformi ai principi indicati al citato art. 2.

Decorso il termine di cui sopra, l'adozione del P R.A. costituisce in ogni caso presupposto necessario ai fini della proposta da parte delle Regioni di ulteriori interventi da finanziarsi, anche parzialmente, con risorse del Ministero dell'ambiente 29/12/93

APPENDICE 1

"DOCUMENTO DI PROGRAMMA REGIONALE E SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO"

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE

1994 - 1996

DOCUMENTO DI PROGRAMMA REGIONALE

REGIONE ______________________________

APPROVATO CON DELIBERA N. _____DEL ________

DOCUMENTO DI PROGRAMMA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1994-96 PER LA TUTELA AMBIENTALE

1. Aree programmate e settori di intervento previsti dall'azione regionale.

1.1. Indicare i settori e le tipologie di intervento prioritari per ciascuna delle aree programmate nell'ambito della strategia regionale ed in relazione agli strumenti di programmazione territoriale:

1.2. Analizzare l'evoluzione della domanda e dell'offerta nell'ambito di ciascuna area programmata per i settori di intervento previsti:

2. Elenco generale degli interventi individuati dal programma regionale.

Riportare nella Tabella "A" tutti gli interventi individuati per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma in sede regionale con indicazione dei relativi costi presunti.

3. Individuazione degli interventi già finanziati e non avviati o bloccati.

Riportare nella Tabella "B" tutti gli interventi che hanno già ricevuto un finanziamento attraverso programmi ambientali nazionali, compresa la riserva FIO/ambiente, e che risultano non avviati o avviati e bloccati o completati e non in esercizio, indicando quelli per i quali:
- sia stata gia deliberata la revoca;
- se ne propone la revoca;
- se ne formula la riproposizione.

4. Elenco degli interventi individuati per l'attuazione del PTTA 94-96.

4.1 Riportare in Tabella "C" gli interventi che la Regione, in via prioritaria, intende finanziare con le risorse:
- del Programma 94-96;
- recuperate a seguito di revoche già deliberate;
- previste in base alle revoche proposte;
- relative a finanziamenti già concessi per interventi riproposti.

4.2 Compilare la "Scheda di identificazione" almeno per ciascun intervento di cui alla Tabella "C"

TABELLA "A"

N.ro ordine	Codice tipo	Area programmata	Settore di intervento	Soggetto competente (1)	Titolo dell'intervento	Costo (in milioni di Lire)
1		A	1			
.....		A	.....			
.....		.....	.....			
.....		B	1			
.....		B	....			
n		.....	.....			

(1) Soggetto che individua l'intervento: Regione; Autorità di Bacino di rilevanza nazionale; Enti e/o Organismi di gestione delle aree protette nazionali.

LEGENDA:

CODICI TIPO

R = realizzazione (per gli interventi non avviati che si intende riproporre)
C = completamento (per gli interventi avviati e bloccati considerati prioritari)
A = attivazione (per gli interventi completati e non in esercizio)
N = nuovo (per gli interventi nuovi)

AREE PROGRAMMATE

A - bacini idrografici e Mare Adriatico
B - aree urbane
C - aree ad elevato rischio ambientale
D - aree naturali protette
E - aree di sviluppo occupazionale ambientale
F - area nazionale

SETTORI DI INTERVENTO

1 - gestione dei rifiuti
2 - gestione delle risorse idriche
3 - risanamento atmosferico ed acustico
4 - azioni specifiche per la conservazione e la fruizione dell'ambiente naturale
5 - risanamento e sicurezza industriale
6 - azioni strumentali per l'ambiente

TABELLA "B"

(milioni di lire)

INTERVENTI GIA' FINANZIATI E NON AVVIATI O BLOCCATI

N.ro progr.	Legge di finanz. su fondi ambientali (1)	N.ro ident. (2)	Titolo dell'intervento	Sett (3)	Finanziamento concesso						Percentuale di avanzamento progetto (4)	Stato di attuazione (5)	Codice (6)
					Fondi nazionali				Altre fonti (B)	Totale (A+B)			
					Totale (A)	di cui già trasferiti							
						utilizzati	da utilizz.	totale					

(1) Leggi di finanziamento

FIO 82 - 83 - 84 - 85 - 86/88 - 89
L 910/86
L 7/86 (Eutrofizzazione 87 e 89)
L 441/87 artt 1 - 1bis - 1ter (compreso P T T A 89/91) - 5 - 14
L 119/87 (frantoi oleari) (P.T.T A 89/91)
L 67/88 (Piano Annuale)
L 283/89 art. 2 bis
L 283/89 art 2bis (P.T.T A 89/91)
L 305/89 artt. 6 - 8 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 (P T T A 89/91)
L 57/90 artt. 1 - 2 (P.T.T.A 89/91)
L. 195/91

(2) Codice

Numero di identificazione dell'intervento nel provvedimento di finanziamento

(3) Settore di intervento

Confrontare legenda Tabella "A"

(4) Percentuale di avanzamento progetto

Rapporto percentuale tra l'importo contabilizzato ed il finanziamento concesso

(5) Stato di attuazione (codice di due caratteri)

1° carattere stato dell'intervento
1 - intervento non avviato
2 - intervento avviato e bloccato
3 - intervento completato ma non in esercizio

2° carattere motivazioni relative alle cause del blocco lavori
a - mutuo Cassa DD PP non concesso
b - provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa
c - completamento adempimenti tecnico-amministrativi
d - problemi di cofinanziamento
e - variante progettuale senza oneri aggiuntivi
f - variante progettuale con oneri aggiuntivi
g - prescrizioni
- altro (specificare)

(6) Codice di individuazione risorse finanziarie riutilizzabili

1 - revoca già deliberata
2 - revoca proposta
3 - intervento riproposto

(DA COMPILARE PER OGNI AREA PROGRAMMATA DI INTERVENTO - CONFRONTARE LEGENDA TABELLA "A")

TABELLA "C"

REGIONE ____________________

(milioni di lire)

AREA PROGRAMMATA DI INTERVENTO ______________________________ (A, B, C,...)

Settore di intervento	N.ro d'ordine (1)	Codice tipo (2)	Soggetto titolare	Titolo dell'intervento	Finanziamenti richiesti				Finanziamenti già concessi			TOTALE (A+B) (4)	N.ro progr. (5)
					Fondi naz. PTTA 94-96		Altri finanz.	Totale (A)	Fondi nazionali	Altri finanz.	Totale (B)		
					Origine fondi (3)	Importi							
TOTALE DI SETTORE													
TOTALE DI SETTORE													
TOTALE DI AREA													

1) Indicare lo stesso numero d'ordine della Tabella "A"
2) Confrontare legenda Tabella "A"
3) Indicare il riferimento legislativo
4) Deve coincidere con il "costo" di Tabella "A"
5) Per gli interventi di realizzazione, completamento ed attivazione che fanno riferimento agli interventi già finanziati elencati in Tabella "B", indicare il corrispondente numero progressivo.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE

1994 - 1996

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

REGIONE ______________________________

TITOLO DELL'INTERVENTO ______________________________

____

____

____

Numero identificativo dell'intervento. ____________________
(numero d'ordine di cui alla Tabella "A" del documento di programma)

(SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO AMBIENTE)

A INFORMAZIONI GENERALI

SOGGETTO PUBBLICO TITOLARE ____________________

COSTO PREVISTO (1)
(in milioni di lire e comprensivo di IVA) (A+B+C) ....

FINANZ. RICHIESTO SUI FONDI PTTA 94-96
(in milioni di lire) (A) . .. . ..

EVENTUALI ALTRI FINANZIAMENTI:
(in milioni di lire) (B) ... di cui REGIONI
ENTI LOCALI . ..
ALTRE FONTI . . . .

FINANZIAMENTI GIA' CONCESSI
(in milioni di lire) (C) di cui FONDI NAZIONALI
ALTRE FONTI

LOCALIZZAZIONE PROVINCIA/E ____________________
COMUNE/I ____________________

AREA PROGRAMMATA (2) ____________________

SETTORE ____________________

TIPOLOGIA (3) ____________________

(1) Il costo deve essere quello indicato nella Tabella "A" del documento di programma
(2) Specificare inoltre il bacino idrografico o l'area naturale protetta o l'area dichiarata ad elevato rischio ambientale o l'area urbana o l'area di sviluppo occupazionale ambientale eventualmente interessata/o dall'intervento
(3) **Nel caso in cui la tipologia non risulti fra quelle indicate nel P.T.T.A. come prioritarie, fornirne i motivi.**

B TIPO INTERVENTO

REALIZZAZIONE (1) ☐
COMPLETAMENTO (1) ☐
ATTIVAZIONE (1) ☐
NUOVO ☐

OPERE ☐ ALTRE ATTIVITA' ☐

(1) Nel caso in cui l'intervento proposto si riferisce a interventi previsti da programmi già finanziati dal Ministero dell'Ambiente o dalla Riserva FIO/ambiente

C STATO PROGETTAZIONE·

DA ELABORARE ☐

STUDIO DI FATTIBILITA' ☐

PROGETTO DI MASSIMA ☐

PROGETTO ESECUTIVO ☐

D FASI TECNICO-AMMINISTRATIVE.

- AUTORIZZAZIONI

ottenute ____________________

____

da ottenere ____________________

____

- TEMPI PREVISTI (GIORNI)

- per l'approvazione del progetto esecutivo (dall'approvazione del documento di programma) ________
- per l'affidamento dei lavori (dall'approvazione del progetto esecutivo) ________
- per la consegna dei lavori (dall'affidamento degli stessi) ________
- per il completamento dei lavori (dalla consegna degli stessi) ________

E PIANI TERRITORIALI (1)

(1) Indicare il piano territoriale relativo all'area programmata in cui si inquadra l'intervento proposto, nonchè gli estremi dell'atto definitivo di approvazione del piano, ovvero la fase cui è giunto il relativo iter tecnico-procedurale

☐

H1 CENTRI E LABORATORI PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

TIPOLOGIA DEL CENTRO		Istituzione	Potenziamento
Laboratorio territoriale	____________	☐	☐
Centro di esperienza	____________	☐	☐

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE
(dimensione, capacità di accoglienza se trattasi di centro residenziale;attrezzature integrative,locali didattici)-localizzazioni

____

____

GESTIONE DELLE STRUTTURE
(pubblica, privata, mista, Enti ed Associazioni coinvolti, rapporti tra Enti; organi di gestione, struttura organizzativa)

____

____

PERSONALE COINVOLTO
Qualifica (ersonale educativo, personale volontariato) ____________
Quantità ____________
Tipo di rapporto di lavoro ____________

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Anno inizio attività
(se è una richiesta per il potenziamento del centro) ____________
Stanziamenti attuali (previsti) ____________
Stanziamenti nel triennio 1994-96 ____________

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE UTENZE
(campi di attività, servizi offerti, temi prevalenti, programmi didattici, tipologia di utenza, bacini territoriali di utenza)

____

____

DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE
(criteri organizzativi, obiettivi e percorsi educativi, metodi di valutazione dei risultati, collaborazioni e convenzioni esterne)

____

____

DESCRIZIONE DEL MATERIALE INFORMATIVO E DIVULGATIVO
(conferenze, lezioni, autodocumentazione, materiale a stampa, audiovisivo ed informatico)

MODALITA' DI COLLEGAMENTO E COLLABORAZIONE
(con le istituzioni locali, enti parco, scuole, associazioni ambientaliste, ecc.)

____

____

H2 INIZIATIVE DIDATTICHE E DIVULGATIVE

Ente proponente ______

Descrizione dell'attività ______

______

Durata ______

Utenti ______

Modalità di collegamento delle attività ai centri di educazione ambientale e con le realtà extrascolastiche

______

______

Attività precedenti ______

______

______

Risorse e strutture disponibili ______

______

Tipo di materiale divulgativo ______

______

Finanziamento richiesto ______

Cofinanziamento ______

Estremi dell'atto deliberativo riguardante l'intervento ______

Modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi ______

______

______

I PROGETTI DI CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE AMBIENTALE

Tema della campagna	____________
Definizione/articolazione degli obiettivi	____________
Strategia e riferimenti	____________
Target di riferimento	____________
Contenuti della comunicazione	____________
Strumenti della comunicazione	____________
Enumerazione e descrizione delle azioni e degli interventi previsti	____________
Pianificazione dei mezzi	____________
Pianificazione dei tempi	____________
Ripartizione del budget per singole voci di intervento	____________

APPENDICE 2

"RIEPILOGO REGIONALE DELLE SPESE RELATIVE
ALL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DEL 5%
PREVISTO DAL PROGRAMMA"

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE

1994 - 1996

RIEPILOGO DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DEL 5% PREVISTO DAL PROGRAMMA

REGIONE: ______________________________

AREA PROGRAMMATA ______________________________

____

FINANZIAMENTO CONCESSO______________________________

(SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO AMBIENTE)

(DA COMPILARE PER OGNI AREA PROGRAMMATA DI INTERVENTO)

RIEPILOGO DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DEL 5%

REGIONE ______________ **PERIODO CONSIDERATO DAL (1)** **AL (2)** . . ..

AREA PROGRAMMATA DI INTERVENTO ______________ (A, B, C,....)									
Settore di intervento	N ro d'ordine (3)	Titolo dell'intervento	Costo intervento (4)	SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DEL 5%					
				Progetto esecutivo	Condizioni di rapida cantierabilità			Altro (5)	**TOTALE**
					Informazione	Divulgazione	Sensibilizzazione		
			TOTALE DI AREA						
							Importo ancora non utilizzato		
							TOTALE GENERALE (6)		

(importi in milioni di lire)

(1) Data del trasferimento alla Regione
(2) Data di scadenza del trimestre in esame
(3) Indicare lo stesso numero d'ordine della Tabella "A" del documento di programma
(4) Deve coincidere con il "costo" della Tabella "A" del documento di programma
(5) Specificare.
(6) Valore corrispondente alla quota del 5% del finanziamento concesso

94A1590

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651355) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 8.400